Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1969, n. **645.**

Norme relative all'integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 135/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'aiuto per il grano duro;

Visto il regolamento n. 1207/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, che fissa l'aiuto alla produzione di grano duro per la campagna 1969-1970;

Visto il regolamento n. 1414/69 del 22 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d'intervento per la campagna 1969-1970;

Visto il regolamento n. 359/67 del 25 luglio 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il regolamento n. 882/69 del 13 maggio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione ed il granturco che si trovano in stok alla fine della campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 963/69 del 27 maggio 1969 della commissione delle Comunità europee, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione ed il granturco che si trovano in giacenza alla fine della campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 1366/69 del 17 luglio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, che fissa un'indennità di compensazione per il risone giacente nelle scorte alla fine della campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 1455/69 del 25 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee relativo alle modalità di concessione dell'indennità di compensazione per il risone che si trova in giacenza alla fine della campagna 1968-69;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione alle menzionate disposizioni comunitarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303, è affidato il servizio della erogazione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale raccolto nel 1969, spettante ai produttori di grano duro, nella misura di 34,76 unità di conto per tonnellata, pari a lire 2172,50 per quintale, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e dell'articolo 1 del regolamento n. 1207/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

Art. 2.

L'integrazione di prezzo di cui all'articolo precedente è corrisposta, sempre che sia stata presentata denuncia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalità all'uopo stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai produttori di grano duro, singoli od associati in relazione alle quantità effettivamente prodotte, aventi le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo d'intervento dalle disposizioni del regolamento n. 1414/69 del 22 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee e successive integrazioni.

La corresponsione dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto è condizionata alla presentazione della relativa domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispettorato provinciale dell'alimentazione della provincia in cui è situata l'azienda, con le modalità all'uopo fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Nella domanda dovranno comunque essere indicati il quantitativo di grano prodotto, la data e il luogo in cui è stata effettuata la trebbiatura nonchè le generalità del trebbiatore.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito tra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza ed il pagamento dell'integrazione sarà disposto a favore di esso, secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

Le domande di cui ai precedenti commi sono esenti da bollo.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti nel presente decreto, degli ispettorati comparti-

mentali e provinciali dell'alimentazione; può essere inoltre autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ad avvalersi di altri uffici periferici del Ministero medesimo, nonchè di enti di sviluppo.

Agli stessi fini, possono essere comandati presso la Azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato nonchè di enti pubblici. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione esplicano i servizi necessari ad assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni dell'Azienda.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate nell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, dal capo dell'ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Agli ordinativi estinti, da includere nei rendiconti, saranno allegate la denuncia di semina e la domanda, di cui al precedente articolo 2, munite del visto dell'ufficio liquidatore.

Art. 4.

Qualora l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, si avvalga, ai sensi del precedente articolo 3, degli enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme occorrenti per l'esercizio dei relativi compiti, ivi compresi gli oneri generali relativi all'espletamento del servizio nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, saranno somministrate dall'Azienda tramite gli ispettorati dell'alimentazione, a mezzo di aperture di credito disposte, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei capi di detti ispettorati.

Questi ultimi, in relazione a fabbisogni trimestrali, potranno anticipare, sulle aperture di credito di cui al precedente comma, le somme occorrenti, mediante ordinativi a favore degli enti di sviluppo.

Gli enti utilizzeranno le somme medesime per il pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di prezzo, e renderanno ogni tre mesi il conto, corredato delle relative quietanze e documentato ai sensi del precedente articolo 3, delle ripetute somme ai capi degli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti, intestatari delle aperture di credito.

I capi degli ispettorati provinciali dell'alimentazione renderanno a loro volta il conto trimestrale con le modalità di cui al richiamato articolo 3.

Gli enti di sviluppo espleteranno le funzioni ad essi affidate secondo le istruzioni impartite dall'Azienda. A tal fine essi potranno, per singoli territori, attribuire a propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo, secondo le istruzioni medesime.

Art. 5.

Nelle provincie produttrici di grano duro, le commissioni istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni esplicano, in materia di integrazione di prezzo del grano duro, funzioni analoghe a quelle ad esse attribuite per l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, stabilendo, in particolare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per singole zone, le rese medie di produzione di grano duro per ettaro, con l'indicazione dei livelli massimi di resa conseguibili nelle zone stesse.

A tal fine, i rappresentanti dei produttori olivicoli sono sostituiti da tre rappresentanti di produttori di grano duro scelti dal prefetto su terne di nominativi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Nelle provincie produttrici di grano duro ove non è stata costituita la commissione di cui al citato decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, sarà nominata, con decreto prefettizio, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione competente in materia di integrazione di prezzo di grano duro.

Ai componenti la commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione; i componenti non aventi rapporto di impiego con l'amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della commissione sono a carico dell'Azienda.

Nelle provincie nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le determinazioni, concernenti le rese, adottate dalle commissioni provinciali saranno pubblicate negli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni.

Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale, la quantità di grano duro ammissibile all'integrazione è determinata, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione medesima, in via definitiva. I provvedimenti relativi sono resi pubblici con le modalità previste dal precedente comma. Per le domande di integrazione concernenti produzioni complessive aziendali inferiori a 100 quintali di grano duro i quantitativi ammissibili all'integrazione possono essere determinati dagli stessi uffici liquidatori.

Non è ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo, qualora il relativo importo sia stato riscosso.

Se si ravvisa la necessità di procedere a particolari controlli delle denuncie di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo con sopraluoghi presso le aziende interessate, la integrazione di prezzo non potrà essere corrisposta se l'interessato non abbia consentito l'espletamento dei controlli anzidetti.

Accertamenti possono essere altresì espletati presso gli esercenti la trebbiatura o la mietitrebbiatura sulle lavorazioni effettuate, anche mediante visione delle dichiarazioni annuali, dei libretti di controllo e di quelli supplementari di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 agosto 1963.

Chiunque nelle denuncie o nelle domande previste dall'art. 2 espone scientemente dati o notizie inesatti è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al precedente comma ottiene le integrazioni e gli indennizzi previsti dal presente decreto è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

Art. 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a dare esecuzione al regolamento n. 882/69 del 13 maggio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, nonchè al relativo regolamento di applicazione n. 963/69 del 27 maggio 1969 della commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per la quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1968-69 presso i privati detentori.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, l'Azienda può avvalersi degli ispettorati della alimentazione, affidando ad essi anche l'incarico di provvedere ai pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.

Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità stabilite dall'Azienda, a denunziare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

Chiunque nella denuncia prevista dal presente articolo espone scientemente dati o notizie inesatti circa le quantità del prodotto rimasto invenduto è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni consegue l'indennità di compensazione prevista dal presente articolo è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tremilioni.

Art. 8.

Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al regolamento n. 1366/69 del 17 luglio 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee e al relativo regolamento di applicazione n. 1455/69 del 25 luglio 1969 della commissione delle Comunità europee concernenti la corresponsione di una indennità per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1968-69, provvede l'Ente nazionale risi, nella qualità di organismo d'intervento nel particolare settore.

Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al precedente comma, i detentori del prodotto sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità all'uopo stabilite dall'Ente nazionale risi, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

L'Ente nazionale risi, nella qualità di organismo di intervento nel settore risiero, effettua i controlli di competenza e, dopo aver corrisposto agli aventi diritto l'indennità di compensazione, rimette per il rimborso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto e la relativa documentazione della spesa sostenuta.

Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio della indennità di compensazione.

Sono applicabili, inoltre, le disposizioni penali previste dagli ultimi due commi del precedente articolo 6.

Art. 9.

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 e dell'indennità di compensazione di cui al precedente art. 7 sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969. L'importo sarà fatto affluire all'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale in aggiunta all'importo di complessive lire 6.000 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10 e all'art. 8 del richiamato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

I prestiti contratti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 e dell'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 citati, saranno estinti con le disponibilità che verranno a costituirsi sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Per il pagamento dell'indennità di compensazione di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa valutata in lire 600 milioni, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969.

Art. 10.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma di lire 600 milioni per oneri di carattere generale relativi alla applicazione del presente decreto-legge.

Tale somma sarà ripartita tra i vari titoli di spesa con decreto del Ministro per il tesoro su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 11.

All'onere di complessive lire 5.700 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi « surplus » condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SEDATI — GAVA — CARON — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 68. — IZZI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1969, n. **646**.

Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a disporre interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Interventi per la ripresa produttiva

Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche o delle eccezionali calamità naturali verificatesi entro il 31 dicembre 1969 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, quinto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 5.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 in aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, numeri 1 e 3, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

2) per la corresponsione del concorso statale nel pagamento degli interessi e del contributo nelle rate di ammortamento dei prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascuno degli esercizi finanziari 1969-1970-1971-1972 e 1973, in aggiunta all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21, lettera *a*), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

3) per la concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, in aggiunta alla autorizzazione prevista dall'articolo 21, lettera *b*), del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

4) per la concessione di contributi e concorsi statali di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, al fine di favorire la commercializzazione delle produzioni danneggiate in conseguenza degli eventi contemplati dal presente decreto, lire 800 milioni in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera *f*) dell'articolo 45 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

Trasformazione di passività onerose

A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato gravi danni alle strutture o alle produzioni nel quinquennio 1964-1969 per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di eccezionali calamità naturali, possono essere concessi mutui con ammorta-

mento fino a 20 anni, alle condizioni previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine. I mutui possono essere concessi per importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per la trasformazione di passività onerose di cui al precedente comma, è autorizzato il limite di impegno di lire 1500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Modifica articolo 6 *della legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sostituito con l'articolo 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del presente articolo sono considerate passività onerose le esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi, per provvista di capitali di esercizio, per oneri di gestione o per altro titolo, purchè inerenti all'attività sociale, sulle quali non sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ».

Art. 4.

Fideiussioni del fondo interbancario di garanzia

Le operazioni di prestito o mutuo previste dal presente decreto a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè di cooperative agricole, che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, sono assistite da fideiussioni del « fondo interbancario di garanzia », di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non coperta dal valore delle garanzie medesime e comunque per un importo non superiore al 50 % della somma ammissibile a prestito o mutuo.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno stabilite le modalità per l'ammissibilità alla garanzia fideiussoria di cui al precedente comma.

Art. 5.

Procedure liquidazione concorso statale

La liquidazione del concorso statale per i prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si effettua con le modalità e le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni.

Art. 6.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1969, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso e, quanto a lire 4.000 milioni, per l'anno 1970, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SEDATI — BOSCO — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 69. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **647.**

Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale e, in particolare, l'art. 2 che prevede l'emanazione degli orientamenti dell'attività educativa nella predetta scuola;

Sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Sono emanati gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali annessi al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 64. — GRECO

ORIENTAMENTI DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA NELLE SCUOLE MATERNE STATALI

(art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 444)

PARTE PRIMA

INDIRIZZI GENERALI

1. — FINALITA' DELLA SCUOLA MATERNA E CARATTERE DEGLI ORIENTAMENTI DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA

Le finalità della scuola materna statale risultano dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, che ne stabilisce l'ordinamento.

L'art. 1 precisa che essa: « accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni » e «si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia ».

Tali scopi le conferiscono un'autonoma funzione educativa, intesa prima di tutto a promuovere l'armonico sviluppo del bambino, e, in virtù della maturazione che egli vi consegue, la rendono altresì preparatoria alla frequenza della scuola dell'obbligo, senza per questo anticiparla.

La scuola materna, infatti, è impostata su una propria autonomia istituzionale, e ogni differenziazione del suo carattere preparatorio è prevista solo quando sia fondata su metodi organici coerentemente applicati.

Lo sviluppo del bambino non può intendersi circoscritto esclusivamente, nè in modo preminente, all'attività conoscitiva, giacchè la sua crescita intellettuale è strettamente collegata alla maturazione affettiva e sociale.

Gli « Orientamenti », non interferiscono nelle scelte didattiche particolari; essi intendono mettere in evidenza a quali esigenze educative del bambino e a quali istanze di carattere sociale e pedagogico, nel quadro della civiltà attuale, la scuola materna deve soddisfare.

Esigenza fondamentale fra tutte è quella di porre ogni cura nel non soverchiare le reali capacità del bambino, pur utilizzando tutti i progressi dell'odierna didattica per sollecitarne le possibilità di sviluppo.

Differenziazioni metodologiche e sperimentazioni scientificamente condotte sono incoraggiate ai fini del continuo perfezionamento dei procedimenti didattici.

Integrazioni ai presenti « Orientamenti » saranno apportate per le particolari esigenze didattiche delle sezioni speciali di scuola materna e delle scuole materne speciali.

2. — LIBERTA' E RESPONSABILITA' DIDATTICA

I criteri e i metodi dell'attività educativa non possono essere prefigurati. La libertà d'insegnamento riconosciuta dallo Stato ad ogni educatore nella scuola si sostanzia, fra l'altro, nella autonomia delle scelte didattiche. Ma è conforme al carattere morale di tale libertà, al significato di responsabilità che la completa nel cittadino e nell'educatore di una società e di una scuola democratiche, che essa si concreti in scelte consapevoli e chiaramente motivate.

I principi e i contenuti metodologici a cui si ispirano i presenti Orientamenti, espressione del presente stato di elaborazione scientifica del problema educativo, non potranno essere nè compresi nè realizzati efficacemente senza uno studio adeguato che, penetrandoli nel loro spirito e nel senso di apertura sul futuro che si è loro voluto imprimere, li adatti alle singole situazioni e li aggiorni in base al mutare delle circostanze.

L'impegno che così si richiede alla educatrice è pari alla importanza di questa scuola che è la più vicina ai processi originari di formazione della personalità. In questa scuola più che in ogni altra perciò la libertà dei metodi didattici dovrà essere fermamente garantita.

3. — SCUOLA MATERNA E FAMIGLIA - NECESSITA' DELLA SCUOLA MATERNA NELLA SOCIETA' ATTUALE

L'attuale fase di sviluppo della nostra società è caratterizzata dai fenomeni connessi al processo d'industrializzazione anche nelle campagne e al diffondersi dell'urbanesimo.

Tali fenomeni si sono ripercossi sulla famiglia del bambino ridotta spesso ai soli genitori, impegnati in genere in attività extra-domestiche, per tutta la giornata. I bambini sono nella gran parte costretti a vivere senza calore di intimità, nell'angustia di case mancanti di spazi di espansione, e privi di più ampie relazioni.

Una edilizia appropriata, la piena disponibilità dell'edificio, il necessario apprestamento di spazi ed ambienti funzionalmente utilizzati nell'attività educativa, sono condizione perchè la scuola materna possa raggiungere le sue finalità. In essa, così, dovrà realizzarsi un intelligente impiego degli arredamenti e delle attrezzature anche in rapporto all'igiene, all'educazione sanitaria e alla refezione e dovranno trovare posto spazi ampi ed aperti attrezzati per il gioco, per il giardinaggio e per ogni altra forma di libera e ordinata attività.

Ma, la scuola materna, mentre opera per la formazione della personalità infantile, si assume anche il compito, non meno importante dal lato sociale, di compensare la mancanza di stimolazioni culturali, riscontrabili molte volte negli ambienti da cui il bambino proviene. Diviene particolarmente raccomandabile, perciò, un costante rapporto tra scuola materna e famiglia, che possa risolversi in un arricchimento culturale delle famiglie e in una loro più efficace presenza educativa.

Giacchè, dunque, la scuola materna offre alle famiglie la prima, e, forse, la più importante collaborazione perchè esse possano compiere più agevolmente e con maggiore efficacia la loro funzione nella società, è necessario che la educatrice tenga presenti le molteplici e diverse situazioni culturali e socio-economiche, e i diversi atteggiamenti delle famiglie stesse nei confronti del bambino e della scuola materna.

Questa scuola, tuttavia, non trae la sua ragion d'essere solo dalle trasformazioni della famiglia nella società odierna nè dalle sue eventuali carenze educative, giacchè giova alla generalità dei bambini, qualunque sia il livello economico e culturale del loro ambiente di provenienza. Fattori di ordine psicologico fanno dell'età che inizia verso i tre anni un periodo di sviluppo con caratteri peculiari, diversi da quelli dell'età precedente, e tali quindi che richiedono un'esperienza educativa più varia di quella che il bambino vive in famiglia. Egli ha necessità di arricchire il mondo delle sue esperienze e di variarle, così come ha necessità di attingere una vita sociale più ampia e un rapporto educativo più stimolante. La scuola materna si organizza in risposta a tali esigenze, e, proprio per il compimento di questa funzione, deve ricercare un'armonica collaborazione con la famiglia.

Rispetto a questa, la scuola materna non deve in alcun modo considerarsi sostitutiva. La famiglia promuove le esperienze fondamentali di vita del bambino e l'equilibrata organizzazione della sua personalità in tutte le sue dimensioni.

Da parte sua, la scuola materna allarga e integra l'opera educativa dei genitori nella misura in cui essa orienta le relazioni del bambino con il mondo esterno, attraverso l'incontro e la convivenza con i coetanei. Tali relazioni, che nei primi anni di vita del bambino sono impostate secondo un prevalente rapporto di dipendenza, assumono progressivamente caratteri di collaborazione e di reciprocità.

L'educatrice della scuola materna assume, così, una funzione sociale primaria, della quale deve avere coscienza per adempiervi efficacemente.

Per assolvere compiutamente alla sua funzione, che è volta allo sviluppo della personalità del bambino in tutte le sue dimensioni, occorre che l'educatrice abbia cura di provvedere alla creazione di un ambiente totalmente educativo, sia nella sezione a lei affidata che nell'intera scuola, in collaborazione con le altre educatrici e con tutto il personale.

Materiale didattico, spazi chiusi e all'aperto, provvidenze assistenziali, attività didattiche specifiche, personale docente e specializzato, rapporti con le famiglie e con la comunità acquistano un valore educativo solo quando il loro impiego e il loro svolgimento abbiano presente il bambino e l'insieme dei bambini nella pienezza della loro persona, in un contesto armonico e stimolante.

4. — LA PERSONALITA' DEL BAMBINO IL BAMBINO NELLA CIVILTA' ODIERNA

La personalità si costituisce come risultante delle dotazioni native e delle influenze ambientali.

La corretta impostazione dei rapporti genitori-bambino, famiglia-scuola materna, bambino-coetanei, bambino-educatori, assume somma importanza per la particolare incidenza che le esperienze dei primi sei anni hanno nei riguardi dello sviluppo della personalità per tutto il corso della vita. Dalla natura e dal modo di svolgersi di tali rapporti dipenderanno infatti, in larga misura, le caratteristiche fondamentali della futura esistenza individuale e sociale e, in particolare, il livello e la qualità della vita intellettiva, i sentimenti, gli atteggiamenti e i comportamenti che si manifesteranno nell'età adulta.

Per aiutare il bambino a svolgere in modo autonomo le sue capacità native e per predisporre condizioni ambientali favorevoli, l'educatrice dovrà avere ben presenti le caratteristiche fondamentali dello sviluppo della personalità, con riferimento non soltanto al periodo dai tre ai sei anni, ma anche a quello che precede l'età della scuola materna ed a quelli che la seguono.

Per quanto una schematizzazione valida per tutti i bambini non sia possibile, si può tuttavia dire che il banbino a tre anni ha ormai acquisito una certa autonomia. Egli sa camminare con sicurezza, è capace di salire e scendere le scale, sa adattare se stesso a certi oggetti, sa manipolarne altri; sa riconoscere e differenziare percettivamente i vari elementi dell'ambiente circostante; è in grado di sviluppare una attività rappresentativa che si manifesta come capacità di rievocare mentalmente avvenimenti e situazioni del recente passato, di anticipare avvenimenti relativi al futuro prossimo, e di sviluppare fantasie di vario tipo, benchè ancora gli manchi un chiaro senso della distinzione tra piano della realtà e piano dell'irrealtà.

Egli conosce i nomi di molte cose e desidera conoscere i nomi che ancora non gli sono noti; sa esprimere verbalmente i suoi desideri ed i suoi bisogni fondamentali; sa entrare, sia pure in modo imperfetto, in comunicazione verbale con gli altri; accompagna e sottolinea col linguaggio verbale le sue attività di gioco.

Vive ormai in un sistema di rapporti affettivi sufficientemente definiti, relativi tutti all'ambito familiare, e si avvia ad acquistare una certa capacità di controllo dei propri impulsi e delle proprie emozioni. Se la vita della famiglia è caratterizzata da armonia e solidarietà fra i suoi vari membri e da affettuosa sollecitudine verso il bambino, questi ha ormai acquisito un certo senso di sicurezza, anche se limitato alle esperienze ed alle sitauzioni che gli sono familiari.

Verso i tre anni, il bambino prende coscienza del fatto che la sua persona costituisce una individualità distinta dalle altre. Ne deriva un desiderio di indipendenza che si manifesta, inizialmente, per un periodo che può variare da qualche mese a più di un anno, anche attraverso atteggiamenti caratterizzati da negativismo, da caparbietà e da una certa aggressività (crisi di opposizione; età del « no »). Tali atteggiamenti sono spesso a torto interpretati dagli adulti come indici di cattiveria o di capricciosità, e vengono talvolta trattati con inopportuna severità.

A tre anni si sono dunque ormai verificate trasformazioni della personalità che sono premesse indispensabili per l'ingresso in una comunità diversa da quella della famiglia e che rendono anzi opportuno tale ingresso, sia perchè questo rende possibile al bambino l'esperienza di cose e situazioni nuove, sia perchè gli consente di istituire rapporti affettivi e sociali anche al di fuori della famiglia, sia infine perchè favorisce un potenziamento ed una diversificazione delle sue capacità creative ed espressive.

L'educatrice deve tener conto che proprio su queste prime acquisizioni si fonda l'ulteriore progresso della personalità, e in particolare quello che ha luogo nell'età della scuola materna.

Fra i tre e i sei anni, infatti, sul piano della *motricità* si vanno via via realizzando coordinamenti precettivo-motori sempre più fini (utilizzazione della mano e delle dita nell'uso sempre più sicuro, preciso e differenziato di oggetti, di strumenti o di materiale per attività costruttive, espressive o ludiche; capacità di muoversi secondo un certo ritmo, di correre in modo differenziato, accelerando, decelerando, saltando; uso del triciclo; acquisizione di abitudini motorie relative alla pulizia, all'abbigliamento, all'alimentazione, ecc.).

Sul piano della *percezione* si va sviluppando la capacità di analisi, cioè la capacità di cogliere in oggetti o situazioni, oltre a certi aspetti vistosi anche altri aspetti meno immediatamente evidenti; si va intensificando l'interesse per le forme, i colori e le dimensioni degli oggetti, per il materiale di cui sono costituiti e per le loro varie, consuete o inconsuete, possibilità d'uso; si va evidenziando la sensibilità al ritmo, e la capacità di coordinare a tale ritmo i propri movimenti.

Ma è soprattutto sul piano dell'*attività rappresentativa* che il bambino compie i progressi più notevoli. La sua capacità di rievocare situazioni e avvenimenti o di anticiparli mentalmente progredisce estendendosi nella direzione del passato e in quella del futuro, anche se ciò non basta ancora ad attenuare in lui le tensioni emotive del momento.

In tali rappresentazioni la persistente presenza di tendenze egocentriche e di credenze animistiche o di una certa inclinazione alla fabulazione — ossia alla elaborazione puramente fantastica dei fatti — può produrre distorsioni in tali rappresentazioni, a torto spesso considerate come volontarie deformazioni della verità. I progressi sul piano percettivo e su quello dell'attività rappresentativa rendono inoltre possibile una vivace attività di pensiero, la quale lascia tuttavia largo posto ad elementi di carattere intuitivo ed affettivo, e non è ancora disciplinata da quelle capacità di coordinamento logico che solo nel corso della scuola primaria troveranno il loro graduale sviluppo. Tale attività di pensiero si manifesta nella forma di una vivace e persistente curiosità relativa ai diversi fenomeni della natura e del mondo umano (età dei « perchè », curiosità riguardanti le differenze relative all'età o al sesso, l'origine delle cose, ecc.).

Il naturale sviluppo motorio, percettivo e cognitivo, tipico di questo periodo è strettamente connesso allo sviluppo di una componente essenziale della personalità infantile, quella *affettiva*. Se nell'età precedente rapporti affettivi a carattere positivo o negativo si erano costituiti nei confronti delle figure familiari, in questa età altri rapporti affettivi si costituiscono nei confronti dell'educatrice e dei coetanei, spesso anche nel senso che in tali nuovi rapporti il bambino riproduce situazioni e ritrova problemi affettivi già vissuti nell'ambito della famiglia. Questi nuovi rapporti si aggiungono a quelli esistenti, rendendo più complessa la vita affettiva del bambino e talvolta introducendo in essa degli elementi conflittuali. Ciò avviene, per esempio, in quei casi in cui la personalità dell'educatrice, o le sue valutazioni, o i suoi atteggiamenti, sono in notevole contrasto con quelli dei familiari. Ne risultano allora ostacolati certi processi di imitazione e di identificazione con gli adulti normalmente presenti a questa età. Queste nuove esperienze affettive avranno comunque un carattere prevalentemente positivo se l'educatrice potrà essere « vissuta » dal bambino come persona che svolge nei suoi confronti un'azione « liberatrice », se concorre cioè a soddisfare le sue più profonde esigenze di ordine percettivo-motorio, espressivo o cognitivo; avranno invece un carattere prevalentemente « negativo », se essa verrà « vissuta » da lui come una persona che svolge un'azione essenzialmente limitatrice e repressiva.

L'esigenza di una interpretazione certa, e perciò rassicurante, delle cose e del mondo, e il bisogno di stabilità e di protezione sul piano affettivo, possono tradursi anche in una prima forma di sensibilità religiosa.

L'ingresso nella comunità scolastica rende possibile il costituirsi di *rapporti sociali* di vario significato con i coetanei, e favorisce dunque nel bambino il graduale sviluppo del senso delle differenze fra sè e gli altri e la progressiva presa di coscienza della esistenza di punti di vista e di interessi diversi dai suoi e della conseguente necessità di liberare i propri impulsi dagli aspetti possessivi e aggressivi. Ciò costituisce la premessa per la graduale comprensione della necessità di regole sociali e di norme morali che, presentate dapprima dagli adulti, verranno poi gradualmente interiorizzate, dando origine, soprattutto negli anni successivi a quelli della scuola materna, ad una moralità più autonoma.

Il periodo dai tre ai sei anni è inoltre caratterizzato da un rilevante sviluppo del linguaggio e da una larga presenza delle attività di gioco. Linguaggio e gioco vanno considerati nel loro duplice aspetto di attività rese possibili da uno sviluppo psicologico che si va compiendo, e di strumenti indispensabili per favorire e rendere ricco ed equilibrato tale sviluppo.

Il *linguaggio*, nelle sue diverse forme (verbale, grafico, pittorico ecc.), assolve funzioni via via più varie. Il linguaggio verbale, in particolare, non è più soltanto un mezzo per esprimere desideri o tensioni, o per stabilire con gli altri una forma iniziale di comunicazione, ma diventa anche uno strumento indispensabile per lo sviluppo delle attività percettive (nel senso, per esempio, che una maggiore ricchezza di vocabolario permette di vedere in modo nuovo e più differenziato la realtà); per l'esercizio dell'attività rappresentativa; per uno sviluppo ordinato ed una prima organizzazione delle conoscenze; infine per l'avvio del processo di socializzazione.

Il gioco, esso pure nelle sue varie forme (motorio, imitativo, simbolico ecc.), mentre è reso possibile proprio dallo sviluppo della motricità e dell'attività rappresentativa e fantastica, diviene a sua volta un mezzo veramente fondamentale per lo sviluppo della personalità. Esso favorisce le acquisizioni percettive-motorie; costituisce occasione sia per una ricca attività imitativa sia per l'esercizio delle capacità di osservazione, di analisi e di coordinamento; facilita largamente lo sviluppo della vita rappresentativa. L'attività ludica, in certe particolari forme (gioco dei ruoli, giochi con regole) favorisce in misura determinante i processi di socializzazione. Con riferimento, infine, allo sviluppo affettivo ed emotivo, il gioco, proprio in quanto permette di manifestare e scaricare, per vie indirette, spesso con riferimento

a personaggi rappresentati simbolicamente, tensioni di vario tipo, assolve anche ad una funzione di compensazione e di equilibrio, e può inoltre permettere alla educatrice sensibile e psicologicamente preparata di conoscere meglio e più a fondo la vita affettiva ed emotiva del bambino.

La personalità infantile, così descritta, è, nella società attuale in trasformazione, investita da un flusso multiforme e continuo di stimolazioni e di messaggi; il bambino è costretto a confrontarsi continuamente con abitudini, atteggiamenti e modelli di vita, in rapida evoluzione, dai quali può derivargliene conflitti e tensioni sul piano emotivo e disorientamento sul piano delle acquisizioni intellettuali.

La scuola materna non può, quindi, ignorare questo problema che pone ad essa, per prima, il compito di preparare il bambino ad affrontare una realtà sempre mutevole. Nell'età nella quale si pongono le basi della futura personalità, essa ha il compito di creare i presupposti di una futura capacità di adattamento emotivo ed intellettuale che ponga l'individuo in grado di percepire la continuità nei mutamenti e di assumere di fronte ad essi un atteggiamento attivo, autonomo ed originale.

In questo senso può dirsi che già nella scuola materna ha inizio l'educazione permanente necessaria all'uomo contemporaneo.

5. — LA PERSONALITA' DELL'EDUCATRICE E DELL'ASSISTENTE

Nulla è più necessario per un corretto sviluppo della personalità infantile dell'instaurarsi di un intelligente ed equilibrato rapporto fra educatrice e bambino.

Ciò esige a sua volta che l'educatrice possieda e coltivi, prima di tutto, l'attitudine ad aggiornare e a migliorare le proprie conoscenze e capacità professionali.

Infatti, se una buona preparazione di base, costituita da una elevata cultura generale e da una sicura cultura specifica di pedagogia, psicologia e sociologia, tenute costantemente aggiornate, appare condizione primaria, insieme ad essa si pone inderogabile la presenza di doti fondamentali di personalità, che consentano all'educatrice di instaurare quell'equilibrato rapporto affettivo fra lei e il bambino, senza il quale non si promuovono in lui i sensi di fiducia e di sicurezza essenziali al suo sviluppo personale. Evitando disarmonie con l'ambiente familiare e rimediando alle eventuali carenze di questo, l'educatrice potrà così riscattare stati di frustrazione e indebiti sensi di colpa suscettibili di determinare nel bambino situazioni depressive, inibizioni dell'iniziativa e mancanza di autonomia.

E' auspicabile che l'educatrice possegga in primo luogo, con l'attitudine fondamentale a instaurare positivi rapporti umani con adulti e bambini, alcune essenziali doti, acquisibili e sempre perfezionabili con lo studio, l'autocontrollo e la riflessione sui successi e sulle insufficienze della propria opera educativa.

Fra le attitudini fondamentali, oltre alla capacità di amare i bambini e di coltivare in genere buoni rapporti umani, sono indispensabili normali condizioni di salute fisica e mentale. La educatrice deve poter portare così nella propria attività, un costante equilibrio emotivo che, arricchito da una tendenza all'ottimismo, all'umorismo, allo spirito lieto, escluda atteggiamenti di ansietà, iperaffettività, malumore, intolleranza, sfiducia. Un profondo senso del dovere, manifestazione di una vivace sensibilità morale, uno spirito di ordine e di coerenza devono assicurare alla vita della sua scuola un'atmosfera di stabilità e di sicurezza, consentendole di influire beneficamente, specie mediante l'esempio, sui bambini e sulle loro famiglie. Con queste doti l'educatrice riuscirà agevolmente ad affiatarsi con le colleghe.

Su queste basi essa dovrà darsi un serio metodo didattico con le relative modalità tecniche ed organizzative, e animarlo con prontezza di intuizione, di iniziativa e con spirito creativo.

L'insieme delle attitudini e delle qualità indicate, integrate in una visione ideale della vita, assicurano il successo della opera educativa realizzando un clima di serenità nella scuola.

Una funzione che presenta molti caratteri educativi è affidata anche all'assistente, alla quale si richiede di coadiuvare le educatrici nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini. Essa la assolverà specialmente con l'essere presente e vigile all'ingresso e all'uscita, aiutando i bambini nell'uso dei servizi igienici e nelle pratiche igieniche, coordinando e sorvegliando i servizi logistici, attendendo al migliore funzionamento della scuola.

Anche l'assistente deve amare ed accettare l'infanzia; saper tenere coi bambini un comportamento imparziale, sereno ed equilibrato; deve conoscere e praticare scrupolosamente le norme igieniche richieste; saper parlare correttamente la lingua italiana; possedere una viva sensibilità morale e mantenere con le famiglie i migliori rapporti.

All'assistente non possono essere affidati specifici compiti propri delle educatrici, ma essa deve saper collaborare con queste e sapersi inserire utilmente nel clima educativo della scuola materna.

6. — ASPETTI EDUCATIVI DELL'ASSISTENZA

Al fine di assicurare e attuare il diritto della infanzia alla educazione, la scuola materna dovrà utilizzare anche sul piano pedagogico e didattico le provvidenze intese a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali che ne limitano di fatto il successo. Ciò configura nel compito della educatrice anche un aspetto assistenziale, volto alla rimozione degli effetti delle carenze, dei ritardi e delle esperienze negative che possono riscontrarsi nella personalità e nelle situazioni dei bambini.

Le forme di assistenza offerte al bambino devono, infatti, evitare esiti negativi e diseducativi. Ad esempio, nel caso del trasporto dei bambini e del loro accoglimento a scuola, si dovrà cercare di promuovere in loro il senso della responsabilità e dell'ordine nello spirito della collaborazione e del reciproco aiuto e rispetto, in una atmosfera di gioiosa serenità. Lo stesso è da dirsi del tempo del riposo e di quello dei pasti per l'importanza che essi rivestono nell'educazione.

L'educatrice segnalerà di volta in volta alla famiglia e agli organi direttivi competenti il manifestarsi nei bambini di sintomi di malattie e di disturbi e irregolarità dello sviluppo fisico, sensoriale, del carattere, dell'intelligenza, partecipando responsabilmente, ove occorra, all'opera di recupero. Essa si avvarrà, quindi, agli effetti della propria attività pedagogica e didattica, dei dati diagnostici rilevati dal servizio medico-psico-pedagogico.

7. — FORME SPECIFICHE DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA

Nella scuola materna non è possibile nè si deve mirare a svolgere un sistematico « programma » differenziato per temi culturali, o per valori sociali, etici, religiosi, giacchè non lo consentono ancora nè le esperienze, nè le strutture mentali, nè gli interessi del bambino, nè i livelli della sua maturazione psichica.

L'attività educativa della scuola materna si configura cioè in forme che non possono essere distinte e distribuite in settori rigidi e indipendenti e in appositi orari. Naturalmente, questo non comporta che non debbano essere sviluppati tutti gli aspetti della personalità infantile; l'educatrice approfondisca e svolga consapevolmente quanto affiora dalla molteplicità delle esperienze quotidiane e dagli atteggiamenti spontanei o indotti del bambino; a tal fine gioveranno procedimenti didattici che rispettino l'unità integrale dello sviluppo infantile.

L'educazione del bambino deve muovere dai suoi bisogni e interessi, opportunamente stimolando esperienze e tentativi, rivelatori della personalità, e assecondando i ritmi di vita che gli son propri, senza reprimere e mortificarne lo sviluppo con impazienze e anticipazioni dannose. Sono le esperienze e l'esercizio delle attività a strutturare la personalità, per cui non è con l'intervento dall'esterno, nè con l'esigere una precoce sistematicità che si può sviluppare nel bambino la capacità di organizzar via via il proprio comportamento.

E' importante che tali esperienze ed attività siano promosse e guidate secondo una didattica generale ispirata ai criteri dell'individualizzazione e della partecipazione alla vita di gruppo.

Così impostata, l'opera educativa della scuola materna si svolgerà nelle forme di:

— Educazione religiosa;
— Educazione affettiva, morale e sociale;
— Gioco ed attività costruttive e di vita pratica;
— Educazione intellettuale;
— Educazione linguistica;
— Libera espressione grafico-pittorica e plastica;
— Educazione musicale;
— Educazione fisica;
— Educazione sanitaria.

PARTE SECONDA

ATTIVITA' EDUCATIVE

1. — EDUCAZIONE RELIGIOSA

L'esperienza religiosa, esperienza tipicamente umana, risponde nel bambino di questa età, a complesse esigenze affettive ed intellettuali. Le più evidenti sono il desiderio di attingere un sentimento di legame universale con le cose e le persone tutte;

il bisogno di affidamento della propria persona a una forza e ad una volontà capaci di sorreggerla e di aiutarla nella conquista della autonomia; la richiesta di certezza e di stabilità nel fluire dell'esistenza; infine, l'esigenza di compensare frustrazioni e delusioni derivate dal rapporto con l'ambiente e di sottrarsi a sensi di insicurezza e di angoscia che non è possibile vincere con le proprie forze e che limitano le capacità di operare positivamente nel mondo.

L'educazione religiosa, proprio in quanto soddisfa questi bisogni, ed offre i fondamenti per una concezione spirituale, serena e unitaria del mondo e della vita, costituisce un aspetto irrinunciabile dell'educazione del bambino. Essa consente il pieno ed armonico sviluppo della sua personalità, l'affinamento del suo senso morale e dei valori, e radica in lui sentimenti di autentica socialità, animati, cioè, dal rispetto e dall'amore per il prossimo, e dall'ideale della pace tra gli uomini.

Tale educazione deve evitare atteggiamenti e metodi che possono condurre, e talvolta hanno condotto, negli ambienti familiari meno preparati, a superstizioni, a pregiudizi, a formalismi che incidono negativamente sulla personalità infantile e compromettono la formazione morale e sociale; anzichè costituire fonte di equilibrio, di serenità, di dinamico e creativo ottimismo nell'impegno di trasformazione umana del mondo e di disponibilità verso gli altri.

Nella scuola materna, il grado di maturità raggiunto dalla personalità infantile non permette di sviluppare pienamente l'esperienza religiosa, i cui livelli più alti coincidono con le scelte intellettualmente e moralmente autonome, possibili solo nell'ulteriore sviluppo della personalità. L'educazione religiosa può compiersi tuttavia efficacemente muovendo dal complesso delle esperienze infantili e può anche contribuire indirettamente all'affinamento del comportamento religioso delle stesse famiglie credenti e costituire per le altre un invito a una più ricca educazione spirituale dei figli.

La bellezza e l'armonia della natura, ogni volta che siano ravvisabili, e la presenza in essa di innumerevoli forme di vita, possono costituire motivo per sviluppare sentimenti di rispetto e di amore per tutte le creature e di riconoscimento di Dio Creatore.

Il rapporto del bambino con i coetanei, non ancora concretato in forme e strutture sociali sufficientemente stabili e conosciute in forma riflessa, trova nei sentimenti di bontà e di amore una prima possibile espressione emotiva. Tali sentimenti possono essere guidati a farsi vincolo di fraternità attraverso l'evocazione della presenza provvida ed amorosa di un Padre comune che trascende i singoli modelli paterni. Il senso di questa Presenza già costituisce un essenziale progresso della coscienza infantile verso la conquista dei valori morali, sociali e religiosi.

L'educazione religiosa nella scuola materna presenta, pertanto, alcuni caratteri fondamentali. Anzitutto essa dovrebbe muovere sempre da esperienze tipicamente infantili, o, comunque, immediatamente attingibili da tutti i bambini della comunità scolastica, e svolgersi ed attuarsi in forme e attraverso attività appropriate all'età.

Così, invece di ricorrere a schematizzazioni ed insistere sulla astratta formulazione di precetti, sarà opportuno, attraverso la presentazione di racconti e di esempi concreti di valore religioso e morale, portare il bambino ad una prima apertura verso Dio e ad una vissuta esperienza di fraternità, di amore, e di non violenza. Occorrerà pure, attraverso adatte narrazioni ed eventuali drammatizzazioni, chiarire ogni volta ai bambini il valore e il significato della religione sul piano della vita personale e comunitaria o familiare. Sarà anche opportuno utilizzare ampiamente semplici canti, scelti tra quelli offerti dalla tradizione religiosa. I momenti di preghiera siano affidati alla spontanea espressione e formulazione dei sentimenti presenti nell'animo infantile.

L'educazione religiosa dovrà ispirarsi in ogni caso a serenità e a misura. Sarà a tal fine opportuno favorire nei bambini un atteggiamento di ascolto interiore, mediante momenti di raccoglimento. Si dovrà evitare la formazione o favorire il superamento di atteggiamenti religiosi ispirati più a timore che ad amore ingeneranti insicurezza, ansietà, immotivati sensi di colpa, sentimenti di discriminazione e forme di pregiudizio, di intolleranza e di fanatismo. Si dovrà per contro promuovere sensi di fiducia secondo una religione dell'amore e della giustizia che faccia coincidere la legge divina con la legge di una interiore coscienza certa e serena. L'educazione religiosa dovrà sottolineare gli aspetti universali della religiosità e insieme quelli specifici delle varie forme religiose.

In particolare, è indispensabile che l'educatrice sia sempre guidata dalla piena consapevolezza della possibile presenza in classe di bambini che provengono da famiglie con diverse concezioni religiose o con un orientamento non religioso e della necessità del rispetto pieno di tali concezioni od orientamenti diversi, evitando che quei bambini possano sentirsi in qualche modo esclusi dalla comunità infantile.

2. — EDUCAZIONE AFFETTIVA, EMOTIVA, MORALE E SOCIALE

La base di un equilibrato sviluppo affettivo ed emotivo e della formazione morale e sociale del bambino deve essere individuata sia nell'atteggiamento di fondo dell'educatrice (atteggiamento che si esprime più attraverso una serie di comportamenti concreti che non attraverso semplici espressioni verbali), sia, soprattutto nell'atmosfera calda, serena, ordinata, schiettamente sociale, che l'educatrice riesce a creare ed a mantenere viva nella comunità scolastica.

Questo non esclude tuttavia che certi interventi specifici o certe attività concrete possono avere una loro efficacia nel promuovere lo sviluppo di tali aspetti della personalità.

Lo *sviluppo affettivo* si verifica nel senso del costituirsi e del progressivo affinarsi sia di rapporti a carattere positivo, contrassegnati cioè da amicizia, attaccamento, amore, nei confronti delle persone, ed anche degli animali, dei luoghi e degli oggetti che formano l'ambiente psicologico del bambino, sia di rapporti a carattere negativo, contraddistinti cioè da inimicizia, risentimento, repulsione, gelosia.

Compito principale dell'educatrice sarà quello di fare in modo che siano soprattutto i rapporti affettivi del primo tipo a svilupparsi ed a consolidarsi. A questo riguardo essa dovrà tenere presente, come principio guida, il fatto che il bambino si affeziona con facilità a coloro che si occupano amorevolmente di lui, intervengono o sono comunque pronti ad intervenire per aiutarlo a superare le difficoltà in cui si trova, per soddisfare certi suoi desideri o bisogni profondi connaturati all'età o permettono che compia di persona talune esperienze essendo tuttavia pronti a soccorrerlo qualora ciò risulti necessario, o gli danno con la loro presenza affettuosa un senso di sicurezza e di stabilità. Terrà pure presente che il bambino sviluppa rapporti affettivi a carattere negativo nei confronti delle persone che assumono verso di lui, in modo per lui ingiustificato, un atteggiamento frustrante, sia nel senso che trascurano di dargli aiuto nei momenti di difficoltà, sia nel senso che, con il loro comportamento o anche con la loro semplice presenza, riducono ingiustificatamente le sue possibilità di azione.

L'educatrice, oltre che organizzare sulla base di questi principi i propri rapporti con il bambino, cercherà anche di conoscere la natura e la intensità dei vincoli affettivi che lo uniscono a ciascun membro della famiglia. Essa curerà anche, ove necessario, di rendere consapevoli i familiari dei pericoli, per un equilibrato sviluppo affettivo del bambino, che possono derivare da certi loro atteggiamenti, come l'iperprotezione, la completa sottomissione ai desideri del bambino, la preferenza esplicitamente accordata ad uno dei figli, l'indifferenza per le esperienze che il bambino viene compiendo, il rifiuto sistematico a qualsiasi sua richiesta assunto come principio educativo, la severità eccessiva.

L'educatrice deve essere, insomma, ben consapevole del fatto che le esperienze affettive compiute dal bambino nel periodo della scuola materna, hanno un'importanza determinante non soltanto per quanto riguarda il rafforzarsi o il modificarsi dei rapporti affettivi già esistenti ed il costituirsi di nuovi rapporti, ma anche in relazione allo svolgimento ulteriore della vita affettiva e, più in generale, allo sviluppo della personalità nel suo insieme. Le esperienze affettive infantili hanno riflessi che si estendono molto lontano nel tempo e investono anche il periodo della vita adulta.

Lo *sviluppo emotivo* si caratterizza, a questa età, come crescente capacità di dominare tensioni e impulsi quali, da una parte, la paura, l'ira, l'aggressività, il dolore per una perdita subita, e dall'altra il desiderio di entrare immediatamente in possesso di un bene.

L'educatrice dovrà essere consapevole della grande influenza che essa, e gli adulti in genere, possono esercitare al fine di garantire un equilibrato sviluppo emotivo. Dovrà evitare con cura di favorire, spesso inconsapevolmente, la formazione di tensioni emotive ingiustificate e dannose (come la paura dell'« uomo nero », dei morti, del diavolo, del tuono, o la paura di adulti o di luoghi chiamati in causa nelle situazioni in cui si desidera che il bambino sia « buono »); e dovrà svolgere in tale senso, qualora risulti necessario, un'opera educativa nei confronti della famiglia. Evitare la formazione di stati di paura ingiustificati

non dovrà ovviamente significare evitare in ogni caso di creare nel bambino il senso che certi oggetti, o situazioni, o luoghi, sono realmente pericolosi. Nel rendere consapevole il bambino dei pericoli reali ai quali può trovarsi esposto, bisognerà tuttavia dargli anche il senso che tali pericoli devono, in certi casi, essere evitati, ed in altri possono essere invece affrontati ricorrendo a particolari precauzioni.

Di fronte a scoppi d'ira del bambino e a sue manifestazioni di aggressività, spesso generalizzate a tutti gli elementi dell'ambiente, o al pianto disperato con cui egli sovente risponde alle situazioni frustranti (un rifiuto da parte di un adulto o di un coetaneo, la insuperabile difficoltà che presenta una certa attività costruttiva, la rottura di un giocattolo, ecc.), l'educatrice potrà favorire il suo sviluppo emotivo aiutandolo ad adottare, sia pure molto gradualmente, un comportamento più adattivo, fondato su una considerazione delle cause che hanno prodotto la frustrazione e dei modi più idonei per eliminarle. Essa cercherà di abituare via via il bambino a differire nel tempo, nei casi in cui ciò risulta utile e necessario, il soddisfacimento dei suoi desideri. Dovrà anche aiutarlo a realizzare desideri ed aspirazioni in forme che siano adeguate sia su un piano personale (nel senso che il soddisfacimento non risulti in definitiva dannoso per lui stesso), sia su un piano sociale (nel senso che esso non sia causa di un danno per gli altri).

Lo *sviluppo morale*, nell'età della scuola materna, va inteso soprattutto come graduale presa di coscienza, da parte del bambino, della necessità di certe norme ideali alle quali la sua condotta dovrà ispirarsi. Tali norme, durante il periodo della scuola materna, sono da lui assunte soprattutto dall'esterno, nel senso che egli tiene conto nel suo comportamento concreto dei comandi e dei divieti degli adulti, ma sente anche che essi provengono, appunto, dagli adulti. Tuttavia, verso la fine del periodo della scuola materna, prende di solito avvio un graduale processo di interiorizzazione di queste norme. Esse cioè cessano di essere vissute solo come imposte dal mondo degli adulti, e vengono invece accettate e fatte proprie dal bambino, cominciano cioè ad operare come una voce interiore, come coscienza morale.

L'educatrice potrà favorire questo processo di interiorizzazione sia presentando ogni norma non già come semplice espressione della sua volontà ma come esigenza che nasce, per così dire, dalla natura delle cose (non già, dunque « io voglio che tu faccia questo », ma « è necessario che tu faccia questo »). Essa dovrà fare anche in modo che questa obbiettivazione ed interiorizzazione delle norme morali sia sempre, per quanto è possibile, accompagnata da una presa di coscienza delle ragioni che le giustificano. In questo senso cercherà sempre di spiegare ai bambini perchè una cosa deve essere fatta, oppure deve essere evitata, anche in quei casi in cui può avere l'impressione che i bambini non sentano ancora il bisogno di conoscere tali ragioni.

L'acquisizione di norme morali è alla base dello sviluppo di un comportamento genuinamente sociale. Le norme morali, infatti, riguardano spesso il comportamento del bambino nei confronti degli altri: il rispetto delle regole di un giuoco, la lealtà, la sincerità, la solidarietà, l'aiuto reciproco, sono infatti forme di comportamento morale in situazioni sociali.

Lo *sviluppo sociale* può dunque essere inteso sia come crescente consapevolezza del fatto che nel corso della propria attività occorre tenere conto degli altri ed evitare di danneggiarli (disordine, rumore, uso esclusivo di oggetti o di giocattoli, ecc.), sia come crescente capacità di istituire con gli altri dei rapporti di collaborazione (giochi collettivi, attività che richiedono una coordinazione del contributo dei singoli bambini, come canti corali, recite, ecc.).

L'educatrice potrà favorire lo sviluppo sociale dei bambini, oltre che attraverso la graduale assunzione ed interiorizzazione di norme morali relative ai rapporti individuali, anche cercando di fare in modo che ognuno di essi giunga a conoscere gli altri ed a partecipare, intellettualmente ed affettivamente, ai loro problemi. Potrà a questo riguardo essere utile fare in modo che qualche bambino spieghi agli altri le difficoltà in cui si trova, i piccoli problemi che ha incontrato. Potrà ugualmente giovare che educatrice e bambini effettuino in comune l'esame di tali difficoltà e problemi, per trovare insieme il modo adatto a risolverli. Potrà anche essere utile guidare il bambino a rendersi conto che vi possono essere certi fini individuali che tuttavia richiedono l'aiuto degli altri, aiuto che presuppone la reciprocità, e che vi possono essere certi fini super-individuali che solo gli sforzi congiunti e coordinati dei singoli possono permettere di conseguire.

Con riferimento alla educazione affettiva, emotiva, morale e sociale, va tenuta presente la necessità, cui si è accennato altrove, di dare avvio, già a partire da questa età, ad una prima semplice forma di educazione sessuale. Essa deve realizzarsi in modi non repressivi, oltre che sul piano dell'informazione relativa alla origine dei bambini e alle differenze sessuali (informazione che, data occasionalmente ma al momento opportuno, può prevenire la formazione, o ridurre l'intensità di certe tensioni emotive derivanti da curiosità insoddisfatte), anche sul piano della conoscenza fra bambini e bambine, che può svilupparsi gradualmente e dare luogo a comportamenti fondati sull'accettazione e sul rispetto reciproci.

3. — GIOCO E ATTIVITA' COSTRUTTIVE E DI VITA PRATICA

A) *Gioco*

Il gioco è la manifestazione essenziale dell'infanzia che ne caratterizza tutte le attività. E' nel gioco che si delineano e si sviluppano tutte le principali capacità del bambino, quelle senso-motorie, quelle socio-affettive, quelle costruttive, quelle espressive e quelle intellettuali, giacchè implica la più vitale partecipazione di tutta la sua personalità.

Principio sollecitatore della sua maturazione e della sua formazione, il gioco costituisce l'elemento liberatore primario del bambino che per suo tramite penetra in modo attivo nella realtà naturale e umana e scopre via via se stesso. E' per questo che il gioco costituisce il motivo e l'esperienza di fondo di tutta la vita che si svolge nella scuola materna.

E' importante che esso mantenga il carattere di *gioco spontaneo* senza finalizzazioni che lo volgano ad altro, per cui cesserebbe di essere gioco. L'impegno specifico dell'educatrice sarà quello di creare continue e rinnovatrici occasioni di gioco, di offrire ai bambini, attraverso i materiali adatti e spazi ambientali idonei, le più ampie possibilità di scelta e di porli così nelle condizioni di dare avvio ad attività ludiche individuali, in piccoli gruppi, o collettive.

E' opportuno ricordare, a questo proposito, che nessun giocattolo è buono in assoluto, e che un buon giocattolo dato troppo presto è nocivo quanto un cattivo giocattolo. Il bambino sia lasciato libero nel gioco, s'inserisca o no la sua attività nell'attività dei compagni. L'educatrice eviti nel modo più assoluto di cercare di regolare e di coordinare il gioco individuale o collettivo dei bambini *dall'esterno*, e di distrarre i piccoli da quel che stanno facendo, per richiamarli ad altre attività che essa reputi più importanti. Consideri il gioco come l'indice più sicuro del carattere del bambino e tale dunque da rilevare la misura della normalità del suo sviluppo, il grado della sua salute mentale e fisica, i suoi stati emotivi. Il compito della educatrice sarà volto alla ricerca delle cause che possono determinare eventuali comportamenti anormali, nonchè delle conseguenti soluzioni da adottare in aiuto del bambino; non mai quello di intervenire in rapporto a preconcette formulazioni.

Nel gioco, nucleo fondamentale del mondo infantile, il bambino rivela ed assume via via i valori più alti della sua persona.

Dal lato intellettuale, esso si configura come tipica forma della attività conoscitiva infantile. Il bambino insegna a se stesso, per suo mezzo, « come si ragiona e si pensa, come si confronta e si contratta »; progetta, formula giudizi, trae conclusioni. Lo stesso è da dirsi per lo sviluppo morale e spirituale e per l'educazione affettiva.

L'offerta della più ampia disponibilità di giocattoli e di materiale ludico, deve essere tale da sollecitare e secondare le più varie forme di gioco. Queste variano infatti in rapporto alle capacità da sviluppare nei bambini. L'educatrice dovrà perciò tener presente la differenza che passa tra giochi che favoriscono le capacità senso-motorie, le abilità costruttive, la fantasia, l'imitazione, le disposizioni socio-affettive, le qualità intellettuali, l'attitudine alla sperimentazione e alla progettazione. Tutte queste forme di gioco potranno essere svolte individualmente, in piccoli gruppi o collettivamente; con materiali strutturali o no; in aula o all'aperto. Indipendentemente dai vari giocattoli in commercio, a mero titolo indicativo, senza pretesa di esaurire le possibilità di arricchimento dovute alla inventività e alla partecipazione dell'educatrice, si dà un elenco di materiale ludico che più sembra rispondere alle comuni esigenze del gioco infantile:

sabbia a stampi (stampi di fortuna, anche: vecchi cucchiai, pentolini, colabrodo, ecc.); cubetti di legno e blocchi da costruzione di varie forme e dimensioni scatole di legno o cartone; barili vuoti per formare tunnel, corte scale a pioli; una

serie di bambole; oggetti di facile manipolazione come carta, colla, forbici (con le punte arrotondate per i più piccini); materiale che consenta al bambino di impersonare quei ruoli degli adulti che lo interessano; pezzi di stoffa, tubi di gomma, camere d'aria, candele d'auto usate, pompe di pneumatici (materiale facilmente reperibile); attrezzatura per giochi con l'acqua: tubi di gomma, secchi, tinozze, oggetti galleggianti, tavolette per lavare ecc.; libri di carta pesante, con immagini adeguate alle diverse età; si consigliano infine: giocattoli smontabili e di semplice struttura, tamburi, piatti, campanelli, triangoli per l'orchestra infantile; monopattini, carriole, cerchi, tricicli, altalene, arrampicatoi, scivoli, carrelli, automobiline, autocarri, assi sospesi da terra ad altezza adatta per giochi di equilibrio e per il salto; piccoli piani inclinati, forniti di scalini; palloni, giocattoli a trazione, animali poggiati su ruote e simili per i giochi all'aperto, strumenti per giardinaggio.

Il bambino sia sempre libero di manipolare, tagliare, impastare, senza timore di essere rimproverato perchè si sporca. Si abbia cura di sistemare il materiale in modo da facilitare il miglior comportamento dei bambini nell'uso di esso.

B) *Attività costruttive e di vita pratica*

All'espressione ludica del bambino si accompagnano con proprie caratteristiche, forme di attività ordinata e finalizzata. Attività costruttive, occupazioni manuali, nell'aula ed all'aperto, giardinaggio e piccoli allevamenti rappresentano l'attiva partecipazione del bambino alla vita della famiglia e dell'ambiente. Esse attestano la sua attenzione ai fenomeni della natura, il suo bisogno di manipolare e di trasformare inventivamente materiali e cose, e di servirsene funzionalmente. Sarà indispensabile però offrirgli occasioni e situazioni opportune, assicurandogli in misura adeguata sussidi, materiali e strumenti che contribuiscano anche a motivare iniziative sempre nuove.

Tali attività, che debbono essere sempre lasciate alla spontaneità del bambino, hanno valore di individualizzazione e di socializzazione. Ad esempio, e in modo particolare, il giardinaggio e gli allevamenti che, attraverso i loro impegni operativi, favoriscono lo sviluppo intellettuale, morale e sociale. Lo stesso accade con le attività di vita pratica che si compiono negli spogliatoi; con i compiti di organizzazione, di pulizia, di riordino e decorazione dell'aula; di spostamento e di distribuzione in essa della suppellettile; con l'apparecchiatura delle tavole e con l'ordine del locale destinato ai pasti; infine, con le diverse operazioni e cure igieniche quotidiane.

Oltre ad avere effetti immediati, queste attività offrono al bambino motivi di osservazione, di riflessione e di autocontrollo, utili ad un concreto esercizio del pensiero e allo sviluppo del senso di responsabilità.

4. — EDUCAZIONE INTELLETTUALE

I progressi che, dai tre ai sei anni, si verificano sul piano dello sviluppo percettivo e conoscitivo, pongono all'educatrice il compito di utilizzare le varie esperienze ed attività che il bambino viene compiendo per una educazione intellettuale graduale, e non incautamente anticipatrice.

L'educazione intellettuale, va qui intesa prevalentemente come educazione a considerare con viva curiosità i diversi aspetti del mondo circostante, a lasciarsi guidare dal bisogno di esplorazione connaturato a questa età, a non sottrarsi allo stupore che provocano i grandi fatti della natura, ma anche ad assumere sempre più facilmente, di fronte a cose o situazioni colte dapprima come totalità relativamente poco differenziate, o considerate soltanto nei loro aspetti più vistosi, un atteggiamento via via più analitico che porti a individuare elementi o aspetti della realtà in un primo momento non avvertiti.

L'attività spontanea di ricezione, di osservazione e di esplorazione, e le attività di analisi cui essa può dare occasione, permetteranno al bambino di raccogliere quei dati di esperienza che possono fornirgli opportunità per certe semplici riflessioni, e indurlo a porsi ed a porre alla educatrice, in armonia con una tendenza tipica a questa età, dei « perchè », per quanto strani ed insoliti essi possano apparire. Tali « perchè » potranno poi costituire la base per conversazioni che sollecitino certi elementari processi di comprensione, ossia dei processi mentali mediante i quali il bambino giungerà poco per volta a collegare certi aspetti della realtà o certi fatti con certi altri, in modo che gli uni trovino negli altri un loro completamento ed una loro giustificazione.

Tali processi di comprensione dovrebbero tuttavia verificarsi anche nel senso che il bambino giunga poco per volta, e in un tempo spesso successivo a quello della scuola materna, a rendersi conto del fatto che la realtà può essere osservata e considerata da molteplici punti di vista, e che essa può dunque presentarsi, anche percettivamente, con aspetti diversi per le diverse persone (ad esempio, ciò che una persona vede inquadrato dal vano di una finestra non coincide con quello che vede un'altra collocata in un punto diverso della stanza).

Questi processi di comprensione dovrebbero svilupparsi anche nel senso che il bambino giunga, soprattutto verso il termine del periodo della scuola materna, ad abbandonare gradualmente certe interpretazioni animistiche e finalistiche che nelle età precedenti applicava spontaneamente a tutti gli eventi del mondo fisico, e a riconoscere che esse valgono solo per gli esseri viventi, mentre i fenomeni naturali obbediscono ad una causalità di ordine puramente fisico.

Potranno utilmente servire, per promuovere processi di comprensione come quelli ora considerati, certe particolari attività ludiche (ad esempio i giochi di costruzione, i giochi dei ruoli, i giochi in cui si tratta di seguire certi percorsi interpretando delle indicazioni verbali, i giochi di ordinamento o di corrispondenza quali le tombole figurate o i domino, soprattutto quando richiedano accoppiamenti fra oggetti simili o fra oggetti complementari); e così potranno valere osservazioni o conversazioni di carattere occasionale che sollecitino il bambino ad istituire un confronto fra il contenuto della sua percezione e quello della percezione altrui, o fra le persone, gli animali e altri elementi del mondo animato e inanimato, al fine di cogliere somiglianze o differenze essenziali ma non facilmente visibili.

Nel considerare la realtà in cui vive il bambino e dalla quale possono essere tratti gli spunti per tali osservazioni e conversazioni, occorre dare la giusta importanza all'insieme di oggetti, di complessi, di processi artificiali e meccanici che la riempiono, e da cui egli trae ad ogni momento innumerevoli stimoli intellettuali ed emotivi. Le suggestioni derivanti dalla radio, dal cinema, dalla televisione, dalla pubblicità sempre più penetranti, colorate, sonore, luminose, vanno attentamente considerate per un'azione educativa che, mentre da una parte ne utilizza certi elementi positivi per lo sviluppo intellettuale e cognitivo, dall'altra parte ne corregge e ne annulla, per quanto è possibile, gli effetti di eccitazione e di turbamento.

Una forma di educazione intellettuale può avere luogo anche nel senso di favorire una certa creatività intellettuale già presente a questa età, che trova il suo sostegno nelle forme espressive più diverse, tra cui quelle figurative, musicali, ludiche, manipolative, e che può manifestarsi soprattutto in situazioni in cui è necessario affrontare, sul piano delle attività di gioco, semplici problemi pratici. L'educatrice potrà eventualmente promuovere lo sviluppo di questa creatività intellettuale predisponendo certe condizioni favorevoli (per esempio, gioco dei racconti interrotti che i bambini possono continuare e completare in modi diversi, giochi di previsione non solo di natura verbale ma anche di tipo figurativo, di segni incompleti da integrare, storie figurate da completare, drammatizzazioni che prendono avvio da un certo tema, indovinelli a più soluzioni, ecc.) e valutando ogni volta nella giusta misura, i prodotti di tale attività creativa.

E' anche particolarmente importante che, durante il periodo della scuola materna, il bambino impari a passare con facilità, in modo alterno, dal piano della realtà (e cioè dal piano della osservazione e della manipolazione delle cose, che risulta possibile solo entro i limiti imposti dalla loro natura) al piano dell'irrealtà (e cioè al piano della fantasia, sul quale tutto risulta in certo modo possibile, e le cose si trasfigurano e rivelano talvolta più facilmente aspetti sino ad allora non veduti). Una educazione che ponga l'accento su uno solo di questi due momenti ostacolerebbe un equilibrato sviluppo delle capacità intellettuali del bambino, legandolo troppo, in un caso, alle cose concrete e soffocando così la sua spiritualità, e rendendolo, nell'altro, poco preparato ad affrontare una realtà che non si piega facilmente al suo volere. L'educatrice può favorire questo frequente passaggio dall'uno all'altro piano prendendo per esempio occasione dalla osservazione di oggetti o di avvenimenti che appartengono alla realtà per l'avvio di racconti che portino i bambini nell'ambito del possibile, o in quello del fantastico e dell'irreale, e sviluppando in loro molto gradualmente, soprattutto verso il termine della scuola materna, il senso delle differenze che passano fra due diversi piani.

L'educazione intellettuale va considerata anche per i riflessi che essa ha nel campo dello sviluppo emotivo e dello sviluppo sociale.

Il bambino può giungere più facilmente a dominare certe sue emozioni (di collera, di paura) proprio se arriva a «comprendere», e cioè a collegare meglio fra loro, certi fatti (e quindi a vedere che vi sono modi più adeguati della collera per reagire ad una frustrazione provocata dalle cose, o dalle persone, oppure che non vi è ragione di temere certe situazioni che in un primo momento aveva considerato come pericolose o minacciose). L'educatrice non dovrà dunque trascurare mai di favorire lo sviluppo affettivo dei bambini ponendo in atto in loro dei processi di comprensione, illustrando loro mediante spiegazioni anche più volte ripetute le ragioni che giustificano i limiti posti ai loro desideri ed alla loro attività dalle cose o dalle persone, o tutte le possibilità concrete che a tali attività si offrono in quelle situazioni che il bambino teme di non saper affrontare.

Così pure il graduale sviluppo di una certa capacità di «comprendere» gli altri, e in particolare di avvertire il loro diverso modo di vedere e di valutare la realtà (capacità che tuttavia sarà acquisita in ampia misura solo nel corso della scuola elementare), può rendere più facile al bambino istituire una collaborazione con gli altri e favorire così il processo di socializzazione. Reciprocamente, la situazione di socialità è condizione assai favorevole per una educazione intellettuale nel senso qui detto.

Infatti, proprio attraverso la constatazione che altri vedono e valutano le cose in modo più o meno diverso dal suo, o scorgono negli oggetti o negli avvenimenti aspetti o rapporti che egli non vedeva, il bambino arricchisce il suo patrimonio di conoscenze e dà gradualmente alla propria vita intellettuale una maggiore mobilità ed una maggiore articolazione.

5. — EDUCAZIONE LINGUISTICA

L'educazione linguistica, nella scuola materna, ha un posto preminente, dato che il linguaggio verbale pervade e sorregge tutte le attività del bambino.

Condizione essenziale per l'acquisizione della lingua è favorire occasioni in cui i bambini siano indotti a parlare, interrogando, raccontando, rispondendo, in un ambiente sereno e lieto, sempre pronto ad accogliere i loro discorsi. Tale ambiente sarà offerto dal contesto stimolante di vita sociale, della sezione e della scuola, che motiva altamente lo sviluppo delle capacità del bambino tanto a livello comunicativo, quanto a livello espressivo.

L'educatrice dovrà tenere presenti le varie funzioni che in questa età ha la lingua parlata. La lingua assolve anzitutto ad una funzione espressiva, che si attua spesso attraverso la immediata manifestazione di emozioni, sentimenti e impressioni o nei commenti verbali con i quali i bambini accompagnano e sottolineano le loro produzioni grafico-pittoriche, o le loro attività costruttive o ludiche. Essa inoltre assume una funzione di comunicazione, per cui la lingua diventa uno strumento insostituibile per lo stabilirsi dei rapporti sociali, per un primo avvio a forme di collaborazione, per lo scambio di esperienze e il conseguente graduale ampliamento del campo delle conoscenze. Infine la lingua assolve ad una funzione di «inculturamento» nel senso che a mezzo dell'apprendimento di nuove parole o espressioni verbali e del progressivo precisarsi del loro significato, essa favorisce la graduale assimilazione di certi modi di vedere le cose e di metterle in rapporto fra loro, tipici dei bambini più grandi e degli adulti di un certo ambiente culturale.

L'educatrice potrà favorire l'acquisizione della lingua curando anzitutto il progressivo arricchimento del patrimonio di vocaboli che il bambino sa usare o di cui conosce almeno il significato. A tale scopo potranno servire tutte le conversazioni che traggano origine dalle domande dei bambini, dalle osservazioni occasionali compiute sugli oggetti o i fatti che costituiscono elementi dell'esperienza diretta, dalle varie attività di gioco, così come potranno servire le narrazioni e le letture di racconti molto semplici, a carattere fondamentalmente sereno e ottimistico, in cui si muovano personaggi noti al bambino (gli animali domestici, le persone che svolgono attività o mestieri tipici, o certi personaggi che i bambini conoscono dalla televisione o dai giornalini scritti per loro).

Molti vocaboli che sono semplici e chiari per la educatrice possono non essere tali ai bambini; i quali spesso non ne chiedono la spiegazione in quanto li assimilano facilmente ad altri che già conoscono o danno loro una interpretazione fantastica. Essa dovrà dunque, con pazienza, ma senza pedanteria, soffermarsi a chiarirne il significato. I bambini di questa età sono ancora scarsamente capaci di utilizzare, per scoprire il significato di una parola ignota, il contesto verbale entro il quale è stata presentata loro.

Si potrà favorire l'acquisizione della lingua anche nel senso di promuovere nel bambino la graduale formazione di corrette abitudini linguistiche, e cioè della capacità di pronunciare in modo esatto le varie parole, di costruire frasi formalmente corrette, o di dare alle frasi intonazioni che possano avere un valore significante. Questo dovrà essere fatto sempre occasionalmente, senza insistenza, ed escludendo ogni richiamo a definizioni o a regole grammaticali. In alcuni casi potrà essere utile far notare al bambino che «di solito non si dice proprio così», ma in altro modo, evitando con cura di mortificare la sua tendenza a parlare in modo libero e spontaneo.

Maggiore efficacia avrà tuttavia la costante presentazione, nella conversazione e nella lettura, di modelli linguistici che i bambini possano facilmente assimilare: l'educatrice, parlando, dovrà dunque usare frasi brevi, costruite in modo lineare; e leggendo dovrà semplificare in questo senso, la struttura sintattica del racconto.

Grande importanza potranno pure avere quelle occasioni che suscitano nei bambini il desiderio di fare proprio e di utilizzare un certo materiale linguistico, e quindi anche le strutture con le quali esso si presenta. L'apprendimento spontaneo di filastrocche, di canzoncine, di poesie belle quanto semplici, l'uso di certe formule verbali nel corso dei giochi, possono servire a questo scopo. Sarà bene, al riguardo promuovere il gioco drammatico e il teatro dei burattini dei quali si deve tener presente la grande efficacia, illustrata a suo luogo, particolarmente ai fini della educazione linguistica dei bambini.

L'acquisizione di nuovi vocaboli e di nuove abitudini linguistiche pone spesso il problema del rapporto tra lingua nazionale e dialetto. In molti casi, questo è l'unico linguaggio del bambino e il suo uso va dunque rispettato perchè egli ne trae un senso di stabilità e di sicurezza essenziale per uno sviluppo equilibrato. Ma l'educatrice dovrà fare in modo che, accanto alle abitudini linguistiche dialettali, ed al loro completamento (e non già in antitesi con esse) si vengano gradualmente sviluppando e consolidando altre abitudini verbali relative all'uso della lingua nazionale.

E' da sottolineare al riguardo che, come nelle zone con popolazione bilingue è necessario che l'educatrice conosca, oltre all'italiano, la lingua dei gruppi etnici ai quali appartengono i bambini, così, dovunque si parli il dialetto è opportuno che l'educatrice si orienti in esso, almeno fino a potersi intendere con i bambini. Quando nella stessa sezione vengano a trovarsi alunni di differenti origini dialettali, sarà essenziale da parte della educatrice promuovere al massimo la comunicazione verbale tra loro, traendo occasione a comuni attività pratiche, dal comune uso di oggetti, da situazioni quotidiane collettive per stabilire, nonostante le differenze del parlare, la massima integrazione reciproca affettiva e sociale.

L'educatrice guiderà anche gradualmente il bambino a prendere coscienza delle difficoltà che, sul piano della comunicazione con gli altri, possono derivare da certi suoi modi di esprimersi. Il commentare cose o fatti, senza prima indicarli o descriverli, in quanto si ritiene che siano già noti agli interlocutori, l'impiego di nomi propri, o di pronomi, non accompagnato dalla preoccupazione di chiarire prima a chi o a che cosa si riferiscano, l'uso di frasi monche, di espressioni ellittiche, costituiscono esempi frequenti di un modo di parlare egocentrico, tipico di questa età. Il ricorso a semplici giochi, come quello consistente nella trasmissione orale, da bambino a bambino, di un breve racconto, può essere particolarmente utile per portare a forme di comunicazioni verbali più efficaci. Anche l'uso di contrassegni, o di disegni o segni di vario tipo, allo scopo di comunicare con gli altri o di regolare certi aspetti della vita comunitaria, può essere occasione per rendere il bambino sensibile al fatto che una corretta comunicazione con gli altri presuppone un accordo, una condivisione di esperienze.

Per assicurare un ordinato sviluppo intellettuale ed anche emotivo, può essere utile, con riferimento alle età successive, che il bambino già compia qualche esperienza dell'uso silenzioso del linguaggio verbale, componendo mentalmente delle frasi senza doverle contemporaneamente pronunciare ad alta voce. L'educatrice potrà dunque curare, soprattutto verso la fine di questo periodo, e specialmente attraverso semplici attività di gioco, il graduale avvio di un processo di interiorizza-

zione di tale linguaggio. Poesie o filastrocche inizialmente dette ad alta voce potrebbero essere ripetute dapprima sottovoce, e poi mediante un linguaggio interiore, silenzioso; così come semplici parole, brevi frasi, potranno essere ideate e composte prima di essere pronunciate ad alta voce.

Sono da tener presenti anche gli importanti riflessi emotivi che l'uso del linguaggio verbale comporta. Si dovrà cercare di individuare i bambini che presentano forti ritardi o disturbi evidenti nell'uso della parola, per evitare loro situazioni traumatizzanti e impedire che si manifesti in essi la tendenza ad isolarsi dal gruppo o a reagire in modo aggressivo, e per aiutarli a superare le loro difficoltà nella misura in cui ciò può essere fatto nell'ambito della scuola, o per avvertire la famiglia della necessità del ricorso ad uno specialista. Si dovrà pure tener presenti il senso di ansia che può suscitare nei bambini il fatto di dover parlare di fronte agli altri, ed il senso di sicurezza che può per contro derivare dal fatto di essere in grado di esprimersi bene anche in situazioni pubbliche, e la conseguente necessità di avviare solo molto gradualmente i bambini a compiere esperienze di questo genere.

Un aspetto dell'educazione linguistica sul quale si raccomanda di volgere sempre l'attenzione, è il rapporto tra le difficoltà di espressione e di comunicazione dei bambini, e le loro condizioni socio-economiche.

Occorre che l'educatrice, sulla base di una preparazione appropriata, prenda coscienza di questo fenomeno, e si adoperi a ridurne la portata a mezzo di un'integrante azione didattica volta a favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche.

Per ottenere risultati positivi in questa sua opera, occorre che l'educatrice riesca a rendersi conto delle particolari situazioni ambientali del bambino; ad esempio la frequenza delle conversazioni dei genitori con il bambino nelle varie occasioni della giornata, il livello di aspirazione che essi hanno nei riguardi del suo avvenire, la quantità e la qualità delle attività familiari organizzate, lo stato dell'abitazione, la compagnia familiare. ecc

Considerando l'effetto sullo sviluppo globale, e in particolare linguistico di ciascuna di tali situazioni ambientali, l'educatrice si adoperi, per quanto è in suo potere, per mitigarne e neutralizzarne gli eventuali effetti negativi. E' ovvio che a tal fine ella abbisogna dell'aiuto dei genitori; ed è proprio nei loro confronti che dovrà svolgere la sua azione, in collaborazione con l'assistente sociale, per aiutarli a rendersi conto essi stessi delle deficienze della loro opera educativa e del modo di porvi rimedio

6. — LIBERA ESPRESSIONE GRAFICO-PITTORICA E PLASTICA

La personalità infantile dai tre ai sei anni, se è sorretta da un ambiente ricco dei necessari stimoli, trova profonde motivazioni e ampie possibilità di sviluppo in un articolato contesto di attività espressive. Esse servono al bambino non soltanto per esternare i propri bisogni e i propri stati d'animo, ma anche per narrare vicende vissute o immaginate e per mostrare le proprie conoscenze e per riferire e ragionare su di esse con ogni mezzo a sua disposizione. Per quanto i risultati di tale sua attività siano naturalmente confusi e spesso frammentari, egli progredisce con notevole rapidità da un anno all'altro nella padronanza dei mezzi espressivi e dei relativi strumenti. In tale progresso ogni bambino è condizionato in maniera personale e differente da ogni altro dai ritmi di conquista delle abilità motorie, dal modo di percepire e di considerare i materiali che impiega e gli spazi da utilizzare.

Lo sviluppo delle attività espressive in tutte le loro forme costituiscono pertanto uno degli impegni più qualificanti della scuola materna La loro conquista allontana le inibizioni e determina e accresce nel bambino la fiducia in sè e il senso di sicurezza che stanno a fondamento del suo equilibrio intellettuale e morale.

Sarà cura dell'educatrice provocare occasioni per cui i bambini abbiano a parlare, ad esporre, a chiedere, a praticare — insomma — nella conversazione, la lingua, il più attivamente possibile. Nulla li sollecita e incoraggia alla espressione di se stessi meglio della attenzione e della simpatia con cui l'educatrice li ascolta e chiede loro chiarimenti e particolari, stimolando in tal modo il loro discorso. Si tenga presente, inoltre, che a quest'età la lingua parlata non è solo un fatto espressivo e comunicativo, ma anche una forma di gioco, così che la loquacità attesta la condizione serena e felice del gruppo infantile.

Come è stato già detto in ordine all'educazione linguistica, l'educatrice abbia sempre presente la necessità di arricchire il vocabolario dei bambini a mezzo della conversazione, della dizione di poesie, della lettura o del racconto di fiabe e di fatti reali, di storie serene e divertenti, cercando di sollecitare il senso dell'umorismo e dell'osservazione infantile ed evitando, invece, di far imparare precocemente a memoria testi prestabiliti che possono bloccare anzichè promuovere l'espressione dei bambini.

Strettamente connesso alla lingua è il gioco drammatico, volto a riprodurre episodi e situazioni tipiche della vita infantile, gli eventi della scuola che possono aver più interessato i piccoli, le scene e gli avvenimenti che essi hanno osservato nel mondo circostante impersonandone via via i protagonisti. A questo proposito non sarà mai raccomandato a sufficienza l'uso del teatro dei burattini realizzato non solo dalle educatrici, ma anche dalla sollecita attività dei bambini stessi. Essi possono insieme con l'educatrice progettare le scene da rappresentare e procedere alla confezione dei burattini e alla loro manovra. Oltre ai temi di cui si è fatto cenno, potranno costituire argomento del teatro dei burattini le favole più semplici e più vicine al mondo della infanzia. E' ben nota l'importanza sia del gioco drammatico, sia del teatro dei burattini ai fini dello sviluppo intellettuale ed etico-sociale dei bambini. Pratica e teoria assicurano anche la validità di queste forme di attività espressiva ai fini della loro igiene mentale, per la possibilità che esse hanno di favorire attraverso processi di identificazione e di proiezione la soluzione di problemi emotivi.

Tutti i bambini amano disegnare, dipingere e modellare, specie se non sono pressati da suggerimenti, istruzioni e critiche. L'intervento dell'educatrice deve consistere perciò in primo luogo nel cercare di rimuovere ogni difficoltà emotiva che possa privare il piccolo della gioia di esprimersi. Occorre inoltre assicurare lo sviluppo dei fattori favorevoli all'espressione stessa, a incominciare dalla serenità e dalla dinamicità gioiosa dell'ambiente scolastico in modo che il bambino non si chiuda in pochi schemi stereotipati. Si rifiutino pertanto gli albi per disegni stilizzati e quelli per colorazioni di forme a fronte che inducono abitudini mortificatrici della spontaneità e della creatività. Posto così nelle più adatte condizioni, egli deve avere a propria disposizione tutti i materiali e gli strumenti necessari per l'attività espressiva.

I bambini più piccoli non tendono nemmeno, in genere a rappresentare qualche cosa, ma nell'esprimere se stessi soddisfano bisogni di carattere senso-motorio, e sembrano protesi a godere delle possibilità del mezzo coloristico. Oltre ad esprimere via via il loro sviluppo intellettuale il livello della loro creatività e quello della loro capacità di adattamento, i bambini riversano nelle loro espressioni grafiche e nelle pitture le loro emozioni ed impressioni, scaricando tensioni e risentimenti e liberandosi dagli impacci di un comportamento spesso determinato da errata educazione. Perciò nel seguirli, nello stimolarli e nell'incoraggiarli in questa attività, è opportuno interessarsi più al processo di essa che ai suoi prodotti.

Il materiale da impiegare nelle attività espressive infantili è ricco e vario, e può essere raccolto nell'ambiente stesso della casa e della scuola, dalla inventività dei bambini e dell'educatrice.

Ad esempio, patate, limoni, cipolle possono essere utili per costruire decorazioni; e così foglie, semi, pezzetti di legno, carte da parati, stoffe per composizioni varie; carta da cucina o da giornale (non stampata), fogli grandi. Occorrono inoltre gessi policromi più fissatori a spruzzo per i colori su carta; pastelli a cera; colori a tempera; pennarelli; acquarelli; colori a vernice; pongo da distendere su carta; matite nere e colorate; carta colorata per composizioni a strappo a ritaglio e a mosaico; pennelli grossi e medi; colori per la pittura con le dita; cavalletti, lavagne, barattoli per l'acqua, piattini per i colori. E ancora: pongo plastilina, creata per modellini; ma anche sabbia, fango, acqua.

Le matite colorate, le cere sono più adatte alle rappresentazioni grafiche di una fase di sviluppo più avanzata, poichè l'uso di esse restringe la libertà di movimento dei bambini.

La creta, materiale ottimo per l'attività espressiva di un bambino di questa età, può essere anche un mezzo di liberazione degli impulsi aggressivi in quanto offre continue occasioni per attività come quelle del premere, del battere, dello schiacciare, necessari per modellare o anche per distruggere il lavoro fatto.

La creta va manipolata a mano come il fango, come la sabbia, senza strumenti: i bambini hanno bisogno di sentire il materiale sotto le dita. Essi devono potersi sporcare senza preoccupazioni; la pittura con le dita e il maneggiare la creta ri-

spondono all'esigenza sensoriale di pasticciare con i colori, mentre lo sporcarsi le mani consente ai bambini di divenire più disinvolti.

Fin da questa età è importante porre le condizioni per una educazione dei bambini al gusto, curando a tal fine dal punto di vista estetico l'ambiente scolastico. Elementi decorativi, ritmi di colori e di forme, riproduzioni di opere dell'arte classica e moderna fra quelle più vicine alle possibilità di percezione e di apprezzamento dei bambini arricchiranno gli ambienti, sempre presenti all'occhio, periodicamente sostituiti a cura delle educatrici.

7. — EDUCAZIONE MUSICALE

L'educazione musicale va dalla ritmica, dalla danza, dalla interpretazione figurativa all'ascolto all'esecuzione e all'invenzione di musiche e canti, ed offre al bambino occasione di evocare sentimenti di significato personale e collettivo, sviluppando il suo senso dell'armonia e dell'ordine.

La caratteristica propria dell'esperienza musicale è la partecipazione intima. Negli ascolti in comune, e nelle forme corali, sviluppa anche il sentimento sociale e la comprensione dello spirito del proprio popolo e degli altri popoli.

I canti per i bambini devono essere semplici e brevi. La loro tessitura melodica eviti che la voce infantile venga sottoposta a sforzi dannosi e subisca una errata impostazione, superando il pentacordo *re-la*, anche se alcuni bambini appaiono capaci di oltrepassarne l'estensione nelle canzoni che, per imitazione, mutuano dalle audizioni intese nell'ambiente extrascolastico.

Prima di insegnare un canto, a mezzo della voce dell'educatrice, accompagnata possibilmente con uno strumento, è opportuno farne una audizione integrale, in modo che il bambino ne percepisca la struttura ed entri nel suo spirito. Mediante conversazioni e osservazioni, si passerà poi ad una elementare analisi del testo poetico. L'educatrice, infine, dovrà cantare coi bambini fino a quando essi non abbiano ben assimilato melodia e parola, e raggiunta una certa sicurezza nell'esecuzione. Successivamente, ancora per qualche tempo, si accennerà soltanto l'inizio del canto, lasciando i bambini proseguire da soli, per arrivare al punto in cui essi saranno in grado di attaccare anche da soli l'esecuzione.

Il canto deve nascere da una esigenza affettiva dei bambini, e può assumere quindi forme collettive di gruppo e individuali. Il canto collettivo va sospeso quando i bambini diano segni di stanchezza o mostrino interesse per altre attività. Cantare, infine, non è gridare, per cui si dovrà sempre richiedere un tono naturale di voce.

Il canto abbia un senso e un significato e riesca autentico e suggestivo. E' opportuno attingere anche al patrimonio popolare, specie per quanto riguarda le ninne-nanne, i girotondi e le filastrocche; e, con misura, anche ad altri canti purchè abbiano carattere educativo, e purchè possano essere sentiti e rivissuti dai bambini.

Nessun bambino deve essere tenuto in disparte nella esecuzione dei canti, anche se ritenuto stonato. Ciascuno sara recuperabile in notevole misura attraverso l'ascolto ed il canto d'assieme dei compagni meglio dotati, stimolando la loro partecipazione con appropriati accorgimenti.

La musica, adoperata come sottofondo durante altre attività scolastiche, ad esempio quando i bambini sono intenti ad occupazioni tranquille, può creare un'atmosfera di intimità e di distensione.

Le registrazioni di musiche brevi e di limitata estensione vanno introdotte nella scuola materna come sussidio integrativo, per l'incremento e per il continuo aggiornamento dell'esperienza musicale. L'insegnamento dei canti, a mezzo della voce della educatrice, risulta più vivo e più efficace.

Oltre al canto, all'ascolto ed alle audizioni, che possono commentare particolari momenti della giornata e della vita scolastica, acquistano notevole valore le esecuzioni con strumenti — nacchere, tamburi, altri strumenti a percussione, flauti — in unione al canto, in orchestrine e bande infantili, in giochi e drammatizzazioni. I bambini improvvisano talora motivi anche originali, che, registrati da persona capace, possono essere inseriti e valorizzati nel quadro dell'espressione e dell'esecuzione musicale.

Nei bambini di tre anni la sensibilità ritmica prevale su quella melodica, e solo negli anni immediatamente successivi essi acquistano anche la capacità di intonare. Nella scuola materna, pertanto, va adeguatamente valorizzato il ritmo, che, d'altra parte, è organica e fondamentale componente della melodia, anzi sua naturale premessa. E' necessario che l'educazione al ritmo si fondi sulle reali motivazioni dei bambini stessi, in modo da promuoverne la libera espressione personale, evitando ogni insistenza in attività che vadano oltre i loro effettivi interessi e ogni male intesa sistematicità.

Si promuovano anche giochi musicali: giochi di individuazione di motivi, di evocazioni di immagini, di sentimenti, di stimolazione ad azioni mimiche interpretative.

I sussidi didattici per l'educazione musicale di cui si dovrebbe poter disporre, sono, per l'educatrice: un pianoforte o un pianino elettrico, una fisarmonica o un guidavoce, un giradischi e un magnetofono, delle campane tubolari, tamburello e flauto; per i bambini: strumenti a percussione (cembali, tamburi), maracas, triangoli, campanelli, silofoni, bastoncini, piatti, gong, fanfarette, flauti di bambù.

Nei riguardi della educazione musicale l'educatrice deve possedere una particolare sensibilità ed una specifica capacità didattica, oltre ad una preparazione culturale e tecnica e alla conoscenza di un copioso repertorio di testi musicali adatti all'infanzia.

8. — EDUCAZIONE FISICA

La personalità umana e il suo sviluppo pieno ed equilibrato sono strettamente connessi ad un corretto e armonico sviluppo del corpo. Pertanto, l'educazione fisica si risolve, in fine, in educazione della personalità nella complessità dei suoi aspetti.

Evidenti ragioni psico-pedagogiche escludono ogni forma di ginnastica rigida e sistematica dall'educazione fisica per i bambini di questa età. Essa va risolta in un complesso di giochi di movimento e di esercizi figurativi e di imitazione che motivano in modo naturale flessioni, piegamenti, rotazioni, spinte, slanci delle varie parti del corpo, salti e deambulazioni, esercizi respiratori.

Il metodo più adatto, perciò, non è quello di una impostazione collettiva e a comando, ma quello di una esplicazione gioiosa dell'attività dei bambini, singoli o in gruppi, attraverso una varietà di esercizi, in modo da porre in rilievo l'esigenza primaria di una ricerca originale di se stesso da parte di ogni bambino, anche in forme di attività sociale.

A queste attività si associano esercizi di ritmica e di danza, mediante i quali l'educazione fisica si fa educazione estetico-espressiva, una educazione sempre improntata a spontaneità ludica e a naturalezza, da svolgere a più riprese quotidiane, e il più possibile all'aperto.

Per i bambini affetti da lievi deficenze fisiche, si avranno particolari attenzioni, con idonei esercizi correttivi, sempre motivati da attività di gioco.

9. — EDUCAZIONE SANITARIA

L'educazione sanitaria volta ad assicurare la salute del bambino, non si esaurisce nell'ambito dell'educazione fisica. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e perciò non consiste solo nell'assenza di malattie o di infermità. Essa si pone come una condizione positiva dell'efficienza e dell'equilibrio delle funzioni fisiche e psichiche in armonia con l'ambiente naturale e sociale; postula — oltre all'igiene che è essenzialmente prevenzione e difesa nei confronti delle malattie — una specifica educazione alla salute, ed implica cognizioni, applicazioni, esercizi e attività per la formazione di un costume consapevole dei suoi riflessi personali e sociali.

Anche l'educazione sanitaria esige, didatticamente, che il bambino ne sia attore e autore. Nella scuola materna deve attuarsi soprattutto a mezzo di naturali attività di vita pratica attraverso cui il bambino acquisti abitudini igieniche e compia esperienze che siano per lui occasioni di riflessione e anche di superamento di forme di ignoranza e di pregiudizio. La pulizia della persona, quella dei denti, l'uso del fazzoletto, l'uso dei servizi igienici, la nettezza e la continua aereazione dell'ambiente (e in particolare del gabinetto); la razionalità e l'igiene del vestiario e quella dell'alimentazione; il ritmo dei pasti e lo svolgersi della refezione; il movimento e l'educazione fisica; le gare di pulizia, i giochi, il ricorso a drammatizzazioni; l'utilizzazione eventuale di sussidi audio-visivi, sono le attività e i modi attraverso cui il bambino può compiere la propria educazione sanitaria.

Essa ha larghi riflessi sulla salute mentale del bambino e sulla sua formazione sociale, giacchè implica la conquista del senso di sicurezza, e insieme del senso del pericolo, suo e dei

compagni, nei riguardi delle malattie. Si deve però a questo riguardo evitare di favorire inconsapevolmente la formazione di quei complessi di ansietà che insorgono frequentemente nei bambini di fronte alle cure mediche come anche alle vaccinazioni prescritte dalla legge.

L'educazione sanitaria va vissuta come concreta esperienza; essa richiede ambienti salubri, spazi liberi, vita all'aperto, adeguate attrezzature ed arredamento.

All'educatrice non sfugga che l'educazione sanitaria è momento saliente e occasione vitale dei rapporti fra la scuola e la famiglia.

INDIVIDUALIZZAZIONE E ATTIVITA' DI GRUPPO

Per predisporre condizioni ambientali favorevoli, e per aiutare il bambino a sviluppare automaticamente la sua personalità, l'educatrice tenga costantemente presenti due principi fondamentali della didattica attuale: l'individualizzazione delle attività infantili e dei corrispondenti interventi educativi e la promozione di una ricca vita di gruppo.

L'individualizzazione presuppone una adeguata conoscenza dei tratti differenziali della personalità di ogni bambino e della sua situazione ambientale. Si ha effettiva individualizzazione nei procedimenti educativi quando ciascun bambino è posto in condizione di potersi dedicare ad una attività adeguata ai suoi bisogni-interessi ed alle sue capacità e quando può fruire dell'affettuoso e personalizzato intervento dell'educatrice, che lo sorregge nelle sue difficoltà, nelle carenze ambientali, nella soddisfazione dei suoi interessi, nel migliore impiego delle sue doti.

La vita di gruppo, d'altro lato, permette al bambino di arricchire la propria esperienza integrandola con quella degli altri; amplia l'area di autonomia e sviluppa le capacità di iniziativa dei singoli; e mentre promuove il senso dei limiti che la presenza degli altri impone a ciascuno, favorisce il formarsi di una certa capacità di autodisciplina e di collaborazione.

L'educatrice terrà presente che, sebbene non si possa ancora parlare, nella scuola materna, di una vita di gruppo stabile e organizzata, il bambino è già in qualche misura capace di atteggiamenti sociali e di collaborazione con i coetanei, per cui possono costituirsi, già a questa età, gruppi di vario tipo. Taluni possono essersi formati in modo spontaneo e irriflesso e solo per consentire ai bambini di soddisfare bisogni di carattere prevalentemente affettivo (il bisogno di sentirsi insieme ad altri, il bisogno di trovare negli altri una risposta immediata alle proprie manifestazioni espressive, ecc.).

Anche gruppi di questo tipo rendono tuttavia già possibile una graduale presa di coscienza della condizione di socialità e dei vantaggi e delle limitazioni che essa comporta. Altri gruppi a livello superiore possono essere costituiti dai bambini — consapevolmente — e non più sotto la sola spinta di fattori affettivi o emotivi, ma anche per la soddisfazione di interessi comuni o per il conseguimento di comuni obiettivi.

In relazione a questo secondo tipo di gruppi, l'educatrice dovrebbe tenere presente la differenza che passa tra « gruppo sociale » caratterizzato da una certa permanenza perchè basato su rapporti di affinità o di complementarietà nei tratti personali dei bambini, e una certa comunanza di interessi fondamentali e di atteggiamenti, e « gruppo di lavoro », che si costituisce occasionalmente per lo svolgimento di una data attività e che dura solo fino al compimento di essa. L'importanza del « gruppo sociale » come struttura comunitaria spontanea che può costituirsi anche a livello della scuola materna, va adeguatamente valutata dalla educatrice. Ella deve tuttavia rivolgere la sua attenzione anche ai « gruppi di lavoro », dato che questi possono essere utilizzati per correggere taluni esclusivismi talvolta presenti nei « gruppi sociali ».

Ella potrà intervenire nella vita di un gruppo, in modo tuttavia il più possibile indiretto, per sostenerlo, specie agli inizi della propria attività quando, per le ancora limitate capacità di collaborazione dei singoli, risulta evidente che si trova nella impossibilità di progredire nell'attività prescelta. L'azione dell'educatrice dovrà svolgersi comunque nel rispetto delle scelte compiute dal gruppo anche quando le appaiono sbagliate, giacchè la diretta esperienza di una valutazione errata può costituire anch'essa, per i bambini, un importante modo di apprendere.

L'educatrice dovrà cercare di garantire che le potenzialità di ciascun bambino trovino, nella vita di gruppo, la più ampia espressione, e dovrà rispettare la sua spontanea disponibilità a entrarvi, o ad uscirne, ad assumervi dei ruoli consoni alla sua personalità, ad operarvi secondo le proprie originali capacità creative ed espressive.

L'educatrice dovrà anche essere consapevole della possibilità che certi bambini vengano rifiutati dagli altri membri del gruppo, o se ne isolino essi stessi per immaturità sociale, o passino troppo rapidamente da un gruppo all'altro rivelandosi instabili, poveri di interessi, insofferenti di ogni norma. Ella dovrà creare condizioni che permettano a questi bambini di superare il più rapidamente possibile la loro situazione di rifiutati, o di isolati, o di socialmente instabili. Potrà fare ciò, sia rendendoli consapevoli di certi loro tratti di comportamento che determinano negli altri un atteggiamento di rifiuto, sia affidando ad essi attività e compiti che li pongano a contatto con gli altri e permettano loro di farsi meglio conoscere dai compagni, sia aiutandoli a sviluppare nuovi interessi, suscitando, così motivi meno fugaci di partecipazione alla vita di gruppo.

Individualizzazione e socializzazione sono due processi strettamente complementari, di cui l'uno favorisce l'altro. Se in certi casi entrano in conflitto, ciò accade solo quando le esigenze individuali vengono affermate in modo puramente egocentrico, ossia senza tenere conto delle esigenze degli altri, considerati come singoli o come gruppo, o quando le esigenze del gruppo riducono in misura eccessiva le possibilità del singolo di soddisfare i suoi personali interessi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile rodighese - soc. cooperativa a r. l. », con sede in Rodigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 1° e 13 marzo 1969 alla società « Cooperativa edile rodighese - società cooperativa a r. l. », con sede in Rodigo (Mantova) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Vista la nota n. 12030 in data 14 giugno 1969 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edile rodighese - società cooperativa a r. l. », con sede in Rodigo (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Nicolini in data 2 febbraio 1951, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Barosi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1969

Il Ministro: DONAT CATTIN

(9095)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2113/47 del 23 settembre 1967, con il quale la giunta provinciale di Catanzaro ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Ponte Pelacca Anastasi-Ovile Marina-Vermira », della lunghezza di km. 7 + 547 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1051 del 12 giugno 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse, di km. 7 + 547, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

(9096)

DECRETO PREFETTIZIO 20 settembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 4193.15.2.Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971;

Vista la nota dell'ordine dei farmacisti della provincia di Livorno n. 6806 in data 17 settembre 1969, con la quale viene comunicato il nominativo del proprio nuovo rappresentante in seno al consesso di cui sopra, in sostituzione del dott. Francesco Farneti, dimissionario;

Ritenuto pertanto di procedere alla conseguente modificazione della composizione del suddetto collegio;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 4193.15.2. Gab. in data 20 novembre 1968 il dott. Alberto Grossi è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di Livorno, nel triennio 1968-1971, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti della provincia di Livorno, in sostituzione del dott. Francesco Farneti, dimissionario.

Livorno, addì 20 settembre 1969

Il prefetto: PUGLISI

(8997)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 200 del 10 agosto 1967, con cui sono stati affidati all'AIMA tutti i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali, previsti nel regolamento della Comunità economica europea (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967, e successivi regolamenti in materia;

Viste le norme dei seguenti regolamenti (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70: n. 120/67, n. 131/67 e n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 172/67 del 27 giugno 1967, n. 1150/68 del 12 luglio 1968, n. 289/69 e n. 290/69 del 17 febbraio 1969, n. 764/69 e n. 768/69 del 22 aprile 1969, n. 831/69 e n. 832/69 del 2 maggio 1969, n. 883/69 del 13 maggio 1969, n. 1205/69 e n. 1206/69 del 26 giugno 1969, n. 1403/69 e n. 1404/69 del 18 luglio 1969, n. 1414/69 e n. 1415/69 del 22 luglio 1969, n. 1504/69 del 30 luglio 1969, n. 1533/69 del 31 luglio 1969 e n. 1683/69 del 26 agosto 1969;

Vista la propria deliberazione, adottata dall'adunanza del 18 giugno 1969 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 4 luglio 1967, sull'affidamento del servizio relativo all'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni generali per l'espletamento di detto servizio;

Nell'adunanza del 9 settembre 1969;

Ha deliberato:

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70 le condizioni generali per l'espletamento del servizio relativo alle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali sono quelle contenute nell'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione, che forma parte integrante della deliberazione medesima.

Roma, addì 9 settembre 1969

Il presidente: SEDATI

Atto disciplinare recante le condizioni generali del rapporto tra l'AIMA e gli assuntori del servizio relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70 in attuazione dele norme del regolamento CEE n. 120/67 del 13 giugno 1967, e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1969-70 l'assuntore del servizio è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e vendita dei prodotti secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea (CEE), validi per la campagna medesima, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini determinati nel contratto di affidamento del servizio, riconosciuti dall'AIMA idonei ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Nell'annessa tabella *A* sono indicati, distintamente per cereale, i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana ed i relativi prezzi di intervento validi per la campagna 1969-70 fissati con i regolamenti CEE n. 1206/69 del 26 giugno 1969 e n. 1533/69 del 31 luglio 1969.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'AIMA e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'azienda e si procederà tra l'azienda stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 2

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 luglio 1970, l'assuntore è tenuto ad acquistare per l'AIMA ai sensi del regolamento CEE n. 1414/69 del 22 luglio 1969, i cereali (frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco) di produzione comunitaria che gli vengono offerti in vendita nei magazzini dei centri di commercializzazione con domanda scritta, in lotti omogenei non inferiori a 500 quintali per il frumento tenero, per il granoturco e per l'orzo ed a 100 quintali per il frumento duro, purché si tratti di cereali di qualità sana, leale e mercantile in conformità delle norme del citato regolamento CEE n. 1414/69. Sono considerati tali i cereali quando essi sono esenti da cattivo odore e da insetti vivi, non presentano anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco) di qualità irreprensibile è di un minimo del 90 %;

il tasso di umidità non supera per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo il 14,50 % e per il granoturco non supera il 16 %;

il peso specifico per ettolitro non è inferiore a kg. 73 per il frumento tenero, a kg. 75 per il frumento duro e a kg. 60 per l'orzo;

la percentuale di grano germogliati non supera il 2 % nel frumento tenero, nel frumento duro e nell'orzo ed il 3 % nel granoturco;

la percentuale delle impurità relative ai chicchi non è superiore al 6 % per il frumento tenero, il frumento duro ed il granoturco;

la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 6 % per l'orzo;

la percentuale totale di impurità varie in tutti i cereali, non supera il 4 %, di cui al massimo l'1 % di chicchi scaldati per essiccazione o riscaldati per fermentazione (grana cotta) e lo 0,05 % di segale cornuta nel frumento tenero e nel frumento duro;

la percentuale di chicchi bianconati nel frumento duro non supera il 50 %;

la percentuale del frumento tenero nel duro non supera il 7 %;

la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il frumento tenero e per il frumento duro e il 10 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati per l'orzo non supera il 15 %.

Art. 3

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna del prodotto.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino, deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato ed il venditore o il suo delegato predetto.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti dall'assuntore alla analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'AIMA.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 4

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 3, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto. A tal fine, all'atto della presa in carico, l'assuntore rilascerà al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare: il centro di commercializzazione e il magazzino dove è avvenuta la consegna del prodotto, la data di consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto del prodotto, nelle componenti di cui al successivo art. 5.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'Istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta sarà rimesso all'assuntore del servizio dall'AIMA.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato ricevuto il prodotto.

Art. 5

Il prezzo di acquisto è quello valido per il centro di commercializzazione per il quale è stata accettata l'offerta.

Tale prezzo:

a) è riferito a merce della qualità tipo, di cui al regolamento CEE n. 768/69 del 24 aprile 1969, riportata nell'annessa tabella *B*), resa non scaricata franco magazzino del centro di commercializzazione designato dal venditore o di località compresa nella zona di operosità del centro stesso ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 del regolamento CEE n. 1414/69 del 22 luglio 1969;

b) è riferito agli acquisti effettuati fino al 31 maggio 1970, per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo e fino al 31 luglio 1970 per il granoturco. Per gli acquisti di frumento tenero, frumento duro ed orzo effettuati dal 1° giugno al 31 luglio 1970 si applica il prezzo di intervento iniziale della successiva campagna di commercializzazione 1970-71;

c) è soggetto alle maggiorazioni e detrazioni per le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto stabilite con regolamento CEE n. 1415/69 del 22 luglio 1969, modificato con regolamento CEE n. 1683/69 del 26 agosto 1969, e riportate nella annessa tabella *C*). L'ammontare di tali maggiorazioni e detrazioni è calcolato sull'importo del prezzo di intervento di base, di cui al regolamento CEE n. 764/69 del 22 aprile 1969, rispettivamente per quintale, di L. 6.171,90 per il frumento tenero, di L. 7.343,80 per il frumento duro, di L. 5.530 per l'orzo e sul prezzo di L. 5.561,25 per il granoturco, calcolato quest'ultimo ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1415/69 del 22 luglio 1969;

d) è aumentato della maggiorazione mensile valida per il mese fissato al momento dell'accettazione dell'offerta come mese di consegna del prodotto all'assuntore, nell'ammontare stabilito con il regolamento CEE n. 883/69 del 13 maggio 1969 e riportata nell'annessa tabella *D*. La maggiorazione mensile è applicata nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui l'assuntore riceve in consegna il prodotto.

Art. 6

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto nonché per le successive operazioni esecutive del contratto di vendita, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto. Egli risponde verso l'AIMA delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse

debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero, frumento duro, Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia, granoturco e orzo.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti, distintamente per specie di cereali, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche e relativi valori.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'AIMA.

Art. 8

La vendita dei cereali acquistati dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'AIMA quale organismo d'intervento in conformità delle norme contenute nei vigenti regolamenti comunitari (reg. n. 120/67, n. 132/67, n. 160/67, n. 1150/68 e n. 1504/69 del 30 luglio 1969) ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti di vendita emessi dall'AIMA.

L'assuntore deve segnalare all'AIMA lo stato di condizionamento dei cereali affinché l'azienda possa disporre razionalmente la vendita.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per il centro in cui è immagazzinata la partita messa in vendita, aumentato dell'aliquota stabilita dall'AIMA per le singole vendite. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonché la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 5, lettere *c*) e *d*), calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti, la maggiorazione mensile da applicare, per i ritiri durante i mesi di giugno e luglio 1970 è, tranne che per il granoturco, quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'AIMA disponga la vendita a prezzo inferiore a quello d'intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'AIMA all'assutore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto venduto — alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna — dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, all'uscita di ciascun magazzino.

Art. 9

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente — le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo venduto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro venti giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, deve risultare l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'AIMA, il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche e il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dall'acquirente, nonché l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di intervento compete all'azienda e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'AIMA, detratta una quota di L. 300 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sui compenso dovutogli.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300, l'AIMA corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'AIMA e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 15.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'AIMA, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita allegate rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 12

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali venduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 13

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1969/70 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1970/71 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1970 sul controvalore di dette rimanenze determinato in base ai prezzi iniziali d'intervento della campagna di commercializzazione 1970/71.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1970, qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1970/71 risultassero inferiori ai prezzi iniziali d'intervento della precedente campagna 1969/70, sono dovute dall'AIMA all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1970/71 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1969/70, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1969/70 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto rimasto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

L'ammontare di tutte le giacenze invendute al termine della campagna di commercializzazione 1969/70 e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati all'AIMA entro il 25 agosto 1970.

Art. 14

Per esigeneze tecniche di amministrazione e di vendita la AIMA ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto

il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 15

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'AIMA e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 dicembre 1969.

Art. 16

E' in facoltà dell'AIMA di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17

Nel corso della campagna di commercializzazione l'AIMA impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 18

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'AIMA potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'AIMA.

Visto, *Il presidente*: SEDATI

TABELLA *A*

Centri di commercializzazione e relativi prezzi d'intervento dei cereali per la campagna 1969-70

Frumento tenero

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Alessandria	Alessandria, Acqui, Tortona, Casale Monferrato, Arquata Scrivia	5.800 –
Ancona	Ancona, Jesi, Osimo, Senigallia, Fabriano, Ostra Vetere	5.948,7
Arezzo	Arezzo, Cortona, San Giovanni Valdarno, Bibbiena, Sansepolcro	5.980 –
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno, Ortezzano, Montegranaro, Fermo, Amandola	5.940 –
Asti	Asti, Nizza Monferrato	5.790 –
Avellino	Atripalda, Ariano Irpino, Lacedonia, Calitri	6.060 –
Bari	Bari, Gravina di P., Gioia del Colle, Minervino Murge	6.134,4
Belluno	Belluno	5.761,2
Benevento	Benevento, San Bartolomeo in Galdo	6.060 –
Bergamo	Bergamo, Fontanella, Treviglio	5.790 –
Bologna	San Giovanni Persiceto, Imola, Vergato, Molinella	5.890 –
Brescia	Brescia, Lonato, Orzinuovi, Rovato, Manerbio, Remedello	5.810 –
Brindisi	Brindisi	6.060 –
Cagliari	Cagliari	6.100 –
Caltanissetta	Caltanissetta	6.100 –
Campobasso	Campobasso, Venafro, Larino, Termoli, Riccia	5.975 –
Caserta	Aversa, Vairano, San Felice a Cancello	6.070 –
Catania	Catania	6.120 –
Catanzaro	Catanzaro, Sant'Eufemia Lamezia, Crotone	6.000 –
Chieti	Chieti, Casalbordino, Lanciano	5.970 –
Como	Mariano Comense	5.770 –
Cosenza	Cosenza, Spezzano Albanese, Rocca Imperiale, Mongrassano, Montalto Uffugo, Ameldolara	6.010 –
Cremona	Cremona, Crema, Scandolara	5.820 –
Cuneo	Cuneo, Savigliano, Mondovì, Saluzzo, Alba	5.780 –
Enna	Enna	6.100 –
Ferrara	Ferrara, Vigarano, Massafiscaglia, Portomaggiore	5.871,9
Firenze	Borgo San Lorenzo, Empoli, Figline Valdarno	5.980 –
Foggia	Foggia, Cerignola, San Severo, Manfredonia, Candela, Lucera, Pietramontecorvino, Ascoli Satriano, Serracapriola, Orsara di P., Casalinovo, Poggio Imperiale, San Marco L.	6.100 –
Forlì	Forlì, Rimini, Cesena, Meldola, Coriano, Rocca S. Casciano	5.850 –
Frosinone	Frosinone, Anagni, Cassino, Paliano	6.050 –
Gorizia-Trieste	Romans d'Isonzo	5.761,2
Grosseto	Grosseto, Cinigiano, Manciano, Gavorrano, Orbetello, Castel del Piano, Civitella Paganico	6.010,6
L'Aquila	L'Aquila, Avezzano	5.970 –
Latina	Latina, Cisterna, Terracina, Aprilia	6.050 –
Lecce	Lecce	6.040 –
Livorno	Rosignano, Suvereto, Ardenza	5.980 –
Lucca	S. Pietro a Vico	5.980 –
Macerata	Macerata, Castelraimondo, S. Angelo in Pontano, Cingoli, Recanati	5.940 –
Mantova	Mantova, Ostiglia, Ceresara, Commessaggio	5.830 –
Matera	Matera, Montalbano Jonico, Irsina, Ferrandina, Bernalda, Nova Siri, Stigliano	6.060 –
Messina	Messina	6.120 –
Milano	Milano, Corbetta, Lodi, Casalpusterlengo, Vimercate	5.810 –
Modena	Modena, S. Felice sul Panaro, Carpi, Pavullo, Mirandola	5.875 –
Napoli	Napoli	6.171,9
Novara	Novara	5.780 –
Padova	Padova, Este, Piove di Sacco, Camposampiero	5.800 –
Palermo	Palermo, Termini Imerese	6.171,9

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Parma	Parma, Fontanellato, Calestano, Bardi, Busseto	5.840 –
Pavia	Pavia, Voghera, Mortara, Corteolona	5.800 –
Perugia	Perugia, Foligno, Città di Castello, Gubbio, Todi, Castiglione del Lago	6.010 –
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino, Macerata Feltria, Cagli, Fossombrone	5.840 –
Pescara	Pescara, Manoppello, Loreto Aprutino	5.975 –
Piacenza	Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Borgonovo, Bettola	5.820 –
Pisa	Pisa, Pontedera, Guardistallo, Volterra	5.980 –
Pistoia	Monsummano	5.980 –
Pordenone	Pordenone	5.761,2
Potenza	Potenza, Venosa, Senise, Melfi, Avigliano, Lavello, Genzano di Lucania	6.030 –
Ravenna	Ravenna, Faenza, Conselice, Lugo	5.830 –
Reggio Calabria	Reggio Calabria	6.171,9
Reggio Emilia	Reggio Emilia, Carpineti, Novellara, Ramiseto	5.850 –
Rieti	Rieti, Poggio Mirteto	6.040 –
Roma	Roma, Campagnano, Cerveteri, Tivoli, Civitavecchia, Pomezia	6.100 –
Rovigo	Rovigo, Badia Polesine, Contarina, Adria	5.830 –
Salerno	Salerno, Sala Consolina, Eboli	6.120 –
Sassari	Olbia	6.030 –
Siena	Siena, Montepulciano, Buonconvento, Colle Val d'Elsa	5.980 –
Taranto	Mottola, Manduria	6.060 –
Teramo	Teramo, S. Omero, Montorio al Vomano, Giulianova	5.960 –
Terni	Terni, Narni Scalo, Orvieto, Fabro	6.010 –
Torino	Torino, Pinerolo, Rivarolo Canavese, Chivasso, Carmagnola	5.785 –
Treviso	Treviso, Vazzola, Montebelluna, Castelfranco Veneto	5.770 –
Udine	Udine, S. Giorgio di Nogaro, Latisana	5.761,2
Varese	Gallarate	5.770 –
Venezia	Venezia, Mestre, Cavarzere, San Donà di Piave, Portogruaro, Dolo	5.800 –
Vercelli	Vercelli, Santhià, Crescentino	5.780 –
Verona	Verona, Cerea, S. Bonifacio, Caprino Veronese	5.810 –
Vicenza	Vicenza, Barbarano, Thiene, Sandrigo, Lonigo	5.800 –
Viterbo	Viterbo, Valentano, Tarquinia, Civitacastellana	6.050 –

Frumento duro

I prezzi sottoindicati sono riferiti al frumento duro di varietà Cappelli ed assimilati. Detti prezzi sono diminuiti di L. 150 per q.le per il prodotto di varietà Grifoni e di L. 750 per q.le per il prodotto delle varietà Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Agrigento	Agrigento, Licata, Cammarata, Canicattì, Ribera, S. Margherita B., Naro, Aragona, Cianciana, Favara, Bivona	6.890 –
Avellino	Atripalda, Ariano Irpino, Lacedonia Vallata, Calitri, Montecalvo, Mirabella Eclano	6.890 –
Bari	Bari, Spinazzola, Altamura, Canosa di P., Gravina di P., Minervino Murge, Santeramo in Colle	6.890 –
Benevento	Benevento, S. Bartolomeo in Galdo, Pescosannita, Apice, Circello, Castelfranco in Miscano	6.890 –
Brindisi	Brindisi	6.890 –
Cagliari	Cagliari, Oristano, Barumini, Sanluri, S. Giovanni Suergiu, Villacidro, Guspini, Iglesias, Pula, Giba, Senorbì, Guasila	6.890 –
Caltanissetta	Caltanissetta, Riesi, Gela, Mussomeli, Vallelunga, Mazzarino, Resuttano, Milena, Marianopoli, Serradifalco	6.890 –
Campobasso	Campobasso, Venafro, Larino, S. Croce di M., Termoli, Riccia, Montenero di Bisaccia, Isernia, S. Elia a Pianisi	6.890 –
Caserta	Vairano, Piedimonte d'Alife	6.890 –
Catania	Catania, Caltagirone, Ramacca, Schettino (frazione Paternò), Grammichele, Palagonia, Mirabella Imbaccari, Militello, Raddusa	6.890 –
Catanzaro	Catanzaro, Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Strongoli, Botricello, Cropani, Vibo Valentia, S. Eufemia Lamezia	6.890 –
Chieti	Chieti, Atessa, Guardiagrele, Lanciano, Casoli, Casalbordino	6.890 –
Cosenza	Cosenza, Spezzano Albanese, Rocca Imperiale, Mongrassano, Amendolara, Montalto Rose	6.890 –
Enna	Enna, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Aidone, Agira, Catenanuova, Gagliano Castelferrato, Barrafranca, Villarosa	6.890 –
Foggia	Foggia, Cerignola, S. Severo, Manfredonia, Lucera, Ascoli Satriano, Serracapriola, Orsara di P., Pietramontecorvino, Casalinovo, Poggio Imperiale, S. Marco in Lamis	6.890 –
Frosinone	Frosinone, Cassino, Paliano	6.890 –
Genova	Genova	7.343,8
Grosseto	Grosseto, Manciano, Castel del Piano, Civitella Paganico	6.890 –
Latina	Latina	6.890 –
Lecce	Lecce, Maglie, Nardò	6.890 –

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Matera	Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina, Grassano, Stigliano, Montalbano J., Nova Siri, Craco	6.890 –
Messina	Messina, Milazzo, Castel di Lucio, Cesarò	6.890 –
Nuoro	Nuoro, Macomer, Gergei, Siniscola, Magomadas, Orosei, Tortolì, Isili, Laconi	6.890 –
Palermo	Palermo, Termini Imerese, Corleone, Castellana S., Baucina, Alia, Camporeale, Prizzi, Cefalà Diana, Castronuovo, Alimena, Bisacquino	6.890 –
Pescara	Pescara	6.890 –
Pisa	Volterra	6.890 –
Potenza	Potenza, Senise, Venosa, Genzano di Lucania, Melfi, Avigliano, Corleto Perticara, Rionero in Vulture, Lavello, Atella, Oppido Lucano, Tolve, Montemilone	6.890 –
Ragusa	Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Acate	6.890 –
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Locri	6.890 –
Roma	Roma, Cerveteri, Campagnano, Civitavecchia, Tivoli	6.890 –
Salerno	Salerno, Sala Consilina, Altavilla	6.890 –
Sassari	Alghero, Bonorva, Olbia, Ozieri, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sedini, Ittiri, Tula Sassari	6.890 –
Siena	Siena, Buonconvento	6.890 –
Siracusa	Siracusa, Noto, Lentini, Palazzolo Acreide, Rosolini, Canicattini Bagni	6.890 –
Taranto	Mottola, Ginosa	6.890 –
Trapani	Castelvetrano, Alcamo, Poggioreale, Salemi, Mazara del Vallo, Buseto, Palizzolo Marsala, Gibellina	6.890 –
Viterbo	Viterbo, Sutri, Tarquinia, Acquapendente, Bagnoregio, Tuscania, Monteromano, Montalto di Castro, Barbarano Romano, Valentano	6.890 –

Granoturco

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Alessandria	Alessandria	4.956,9
Bergamo	Bergamo	4.956,9
Brescia	Brescia	4.956,9
Cremona	Cremona	4.956,9
Cuneo	Cuneo	4.956,9
Mantova	Mantova	4.956,9
Milano	Milano	4.956,9
Padova	Padova	4.956,9
Pordenone	Pordenone	4.956,9
Rovigo	Rovigo	4.956,9
Torino	Torino	4.956,9
Treviso	Treviso	4.956,9
Udine	Udine	4.956,9
Venezia	Venezia	4.956,9
Verona	Verona	4.956,9
Vicenza	Vicenza	4.956,9

Orzo

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit/q.le
Foggia	Foggia	5.187,5
Napoli	Napoli	5.393,7

Visto, *Il presidente*: SEDATI

TABELLA *B*

Qualità tipo dei cereali stabilita per la campagna di commercializzazione 1969-70

La qualità tipo del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco alla quale sono riferiti i relativi prezzi d'intervento fissati per la campagna di commercializzazione 1969/70 è la seguente:

	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granoturco
a) Per tutti i cereali considerati: prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore, insetti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura. Per il frumento duro, oltre alle caratteristiche suddette, i chicchi debbono presentare alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo.				
b) Tenore di umidità . . . . . %	16 –	16 –	16 –	15 –
c) Peso specifico . . . . . . kg./hl	75 –	78 –	67 –	—
d) Impurità relative ai chicchi (chicchi striminsiti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicchi di altri cereali) . . %	1,5	1,5	2 –	4 –
e) Chicchi spezzati . . . . %	2 –	2 –	—	2 –
f) Chicchi germinati . . . . . . %	1 –	0,5	1,0	1,0
g) Impurità varie (semi di erbacce, chicchi avariati, pule, insetti morti e loro frammenti, ecc.) . . . . %	0,5	0,5	1 –	1 –
h) Presenza nel frumento duro di chicchi bianconati, anche parzialmente, e chicchi di frumento tenero (uno ad un massimo del 4%), complessivamente . . . . %	—	20 –	—	—

Visto, *Il presidente*: SEDATI

TABELLA C

Maggiorazioni e detrazioni di prezzo per caratteristiche merceologiche dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70.

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni di cui ai seguenti prospetti I, II e III.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di Umidità	Grano tenero		Grano duro		Orzo		Granturco	
	%	L./q.le	%	L./q.le	%	L./q.le	%	L./q.le
				Maggiorazioni				
12,5 o meno	2 —	123,44	3 —	220,31	1,5	82,95	0,5	27,81
12,6	2 —	123,44	2,90	212,97	1,5	82,95	0,5	27,81
12,7	2 —	123,44	2,80	205,63	1,5	82,95	0,5	27,81
12,8	2 —	123,44	2,70	198,28	1,5	82,95	0,5	27,81
12,9	2 —	123,44	2,60	190,94	1,5	82,95	0,5	27,81
13 -	2 —	123,44	2,50	183,59	1,5	82,95	0,5	27,81
13,1	2 —	123,44	2,40	176,25	1,5	82,95	0,5	27,81
13,2	2 —	123,44	2,30	168,91	1,5	82,95	0,5	27,81
13,3	2 —	123,44	2,20	161,56	1,5	82,95	0,5	27,81
13,4	2 —	123,44	2,10	154,22	1,5	82,95	0,5	27,81
13,5	2 —	123,44	2 —	146,88	1,5	82,95	0,5	27,81
13,6	1,90	117,27	1,90	139,53	1,5	82,95	0,5	27,81
13,7	1,80	111,09	1,80	132,19	1,5	82,95	0,5	27,81
13,8	1,70	104,92	1,70	124,84	1,5	82,95	0,5	27,81
13,9	1,60	98,75	1,60	117,50	1,5	82,95	0,5	27,81
14 -	1,50	92,58	1,50	110,16	1,5	82,95	0,5	27,81
14,1	1,40	86,41	1,40	102,81	1,4	77,42	0,4	22,24
14,2	1,30	80,23	1,30	95,47	1,3	71,89	0,3	16,68
14,3	1,20	74,06	1,20	88,12	1,2	66,36	0,2	11,12
14,4	1,10	67,89	1,10	80,78	1,1	60,83	0,1	5,56
14,5	1 —	61,72	1 —	73,44	1,0	55,30	—	—
				Detrazioni				
15,5	—	—	—	—	—	—	0,1	5,56
15,6	—	—	—	—	—	—	0,2	11,12
15,7	—	—	—	—	—	—	0,4	22,24
15,8	—	—	—	—	—	—	0,5	27,81
15,9	—	—	—	—	—	—	0,6	33,37
16 -	—	—	—	—	—	—	0,8	44,49

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

kg/Hl	Maggiorazioni	
	%	Importo Lit/q.le
Grano tenero		
oltre 80 —	1,30	80,23
da 79,001 a 80 —	1,10	67,89
da 78,001 a 79 —	0,90	55,55
da 77,001 a 78 —	0,60	37,03
da 76,001 a 77 —	0,30	18,52
da 74 — a 76 —	Base	
	Detrazioni	
	%	Importo Lit/q.le
da 73 — a 73,999	0,75	46,29
—	—	—

kg/Hl	Maggiorazioni	
	%	Importo Lit/q.le
Grano duro		
oltre 83 —	1,30	95,47
da 82,001 a 83 —	1,10	80,78
da 81,001 a 82 —	0,90	66,09
da 80,001 a 81 —	0,60	44,06
da 79,001 a 80 —	0,30	22,03
da 77 — a 79 —	Base	
	Detrazioni	
	%	Importo Lit/q.le
da 76 — a 76,999	0,75	55,08
da 75 — a 75,999	1,25	91,80

kg/Hl	Maggiorazioni	
	%	Importo Lit/q.le
Orzo		
—	—	—
62,000 ed oltre	Base	
	Detrazioni	
	%	Importo Lit/q.le
da 61 — a 61,999	0,5	27,65
da 60 — a 60,999	1,00	55,30

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza	Limiti massimi di ricevibilità per classe	Limite massimo di ricevibilità complessivo	Detrazioni
Frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 %	6 %	10 %	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% (oltre il 4% complessivo di tolleranza (*a* + *b*) e fino ai limiti massimi di ricevibilità indicati per ciascuna voce)
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50% della cariosside)		5 %		—
c) Chicchi germinati	2 %	2 %		Nessuna detrazione
d) Impurità varie (nulle)	0,5 %	(*) 4 %		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% (oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4%)
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 %	6 %	10 %	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% (oltre il 4% complessivo di tolleranza (*a* + *b*) e fino ai limiti massimi di ricevibilità indicati per ciascuna voce)
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50% della cariosside)		5 %		—
c) Chicchi germinati	2 %	2 %		Nessuna detrazione
d) Impurità varie (nulle) . . .	0,5 %	(*) 4 %		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% (oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4%)
e) Chicchi di grano tenero	24 % (incluso massimo 4 % di tenero nel duro)	7 %	53 %	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% (oltre il 4% di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 7%)
f) Chicchi bianconati		50 %		0,2% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione (dal 24% al 40% di bianconati, compreso il grano tenero nel duro fino alla tolleranza del 4%) 0,3% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione (oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità)
Orzo				
a) Chicchi attaccati da parassiti e chicchi di altri cereali	6 %	6 %	10 %	Nessuna detrazione
b) Chicchi germinati	2 %	2 %		—
c) Impurità varie (nulle)	1 %	4 %		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione (oltre l'1% di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4%)
Granturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 %	6 %	10 %	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione (oltre la tolleranza e fino ai limiti massimi di ricevibilità indicati per ciascuna voce)
b) Chicchi spezzati	4 %	10 %		—
c) Chicchi germinati	3 %	3 %		Nessuna detrazione
d) Impurità varie (nulle)	1 %	4 %		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione (oltre l'1% di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4%)

(*) Di cui al massimo l'1% di chicchi scaldati o riscaldati e 0,05% di segale cornuta.

Visto, *Il presidente:* SEDATI

TABELLA *D*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1969/70

	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granoturco
	Lit./q.le	Lit./q.le	Lit./q.le	Lit./q.le
Agosto	—	—	—	—
Settembre	59,4	65,6	—	—
Ottobre	118,8	131,3	46,9	—
Novembre	178,1	196,9	93,8	58,1
Dicembre	237,5	262,5	140,6	58,1
Gennaio	296,9	328,1	187,5	116,3
Febbraio	356,3	393,8	234,4	174,4
Marzo	415,6	459,4	281,3	232,5
Aprile	475 -	525 -	328,1	290,6
Maggio	534,4	590,6	375 -	348,8
Giugno	—	—	—	348,8
Luglio	—	—	—	348,8

Visto, *Il presidente*: SEDATI

(8998)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Tresinaro Secchia, in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5582, in data 19 settembre 1969, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Tresinaro Secchia, con sede in Reggio Emilia, deliberate dal consiglio dei delegati in data 11 luglio 1969.

(8958)

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica bacini montani, in Modena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5535 in data 19 settembre 1969, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica bacini montani, con sede in Modena, deliberato dal consiglio dei delegati in data 16 giugno 1969.

(9009)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5595/1596, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Agostino Elio, nato il 28 gennaio 1926 in Castiglione a Casauria, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria, estesa mq. 6080, riportata in catasto alla particella n. 579 del foglio di mappa n. 6 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 115.

(8934)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5594/1595, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Potalivo Paolo, nato il 18 novembre 1897, in Montenero di Bisaccia, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estese mq. 35.208, riportate in catasto alle particelle numeri 3 parte, 8 parte e 31 del foglio di mappa n. 39 ed alla particella n. 56 del foglio di mappa n. 38, ed alla particella n. 78 del foglio di mappa n. 29 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 67, 68 e 36.

(8933)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Motta Montecorvino

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5600/1601, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per il Mezzogiorno, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro », 2° tronco rurale in Motta Montecorvino, estese mq. 1062 riportate in catasto alle particelle numeri 136-*b*, 117-*b* e 137-*b* del foglio di mappa n. 17 ed alle particelle numeri 218-*b*, 133-*b* e 219-*b* del foglio di mappa n. 16 ed alla particella n. 194-*c* del foglio di mappa n. 14 del comune di Motta Montecorvino e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(8935)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Volturara Appula

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, n. 9840/2202, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per il Mezzogiorno, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro », in Volturara Appula, estese mq. 330, riportate in catasto alle particelle numeri 44-*c* e 45-*c* del foglio di mappa n. 20 del comune di Volturara Appula e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(8936)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4805/1350, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrocola Nicoletta, nata in Orsogna il 12 gennaio 1936; Mastrocola Maria, nata in Orsogna il 19 novembre 1939; Mastrocola Elisabetta, nata in Orsogna il 15 dicembre 1930 e Mastrocola Pasquale, nato in Orsogna il 15 settembre 1933, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », I e II tronco rurale in Orsogna, estese mq. 170, riportate in catasto alla particella n. 132 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alle particelle numeri 247-*m* e 248-*a* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 234, 235 e 235-*bis*.

(8937)

Divieti di esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi e nel territorio della provincia di Novara

Con decreto ministeriale 13 settembre 1969, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, a tutte le specie di selvaggina esistenti nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Novara, è vietato fino al 13 settembre 1969. E' altresì vietato nel territorio libero della provincia di Novara, l'esercizio venatorio al camoscio ed alla marmotta nel periodo posteriore al 6 ottobre 1969, alla pernice bianca fino all'11 ottobre 1969 ed è fatto divieto assoluto di caccia, durante l'annata venatoria 1969-70 al francolino di monte, al capriolo, al cervo, all'ermellino ed allo scoiattolo.

(8854)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Modifiche alla deliberazione del 24 giugno 1969, riguardante il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 574/P del 24 giugno 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 7 agosto 1969, con la quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modifiche nella legge 5 aprile 1969, n. 119, riguardante il riordinamento degli esami di Stato, in base al quale l'esame di licenza di scuola media si conclude con l'attribuzione di un giudizio qualitativo in luogo dei voti finali in ciascuna materia d'esame come era previsto dalle precedenti disposizioni;

Considerata la necessità di modificare il testo della lettera *a*) dell'art. 11 della deliberazione n. 574/P del 24 giugno 1969 sopra citata, in modo da consentire l'uniforme valutazione del titolo di studio posseduto dagli aspiranti, sia esso rilasciato in base alle precedenti che alle nuove disposizioni, lasciando alla commissione esaminatrice il compito di predeterminare i criteri di valutazione;

Sentito il parere favorevole espresso dal comitato amministrativo nella seduta del 15 settembre 1969;

Delibera:

Il testo della lettera *a*) dell'art. 11 della deliberazione numero 574/P in data 24 giugno 1969, è sostituito dal seguente:

a) punti due al massimo per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare con i criteri che saranno predeterminati dalla commissione esaminatrice stessa.

Roma, addì 16 settembre 1969

Il presidente: DE MEO

(8996)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, per le mansioni di dattilografo, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 7 agosto 1969, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 13 e 14 novembre 1969, con inizio alle ore 8.

(9014)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento, non piloti, dell'Aeronautica militare - anno 1969 (2° concorso).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954 n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

per laureati:

Corpo del genio aeronautico:
ruolo ingegneri . . . . posti 50
ruolo chimici . . . . » 6
ruolo fisici specialità geofisici . . . . . » 10

Corpo di commissariato:
ruolo commissariato . . . . » 30

Corpo sanitario aeronautico . . . . » 40

per diplomati:

Arma aeronautica:
ruolo servizi . . . . » 305

Corpo del genio aeronautico:
ruolo assistenti tecnici . . . . » 292

Corpo di commissariato:
ruolo amministrazione . . . . » 40

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri sono suddivisi come segue :

specialità costruzioni aeromeccaniche . . . posti 20
specialità infrastrutture aeronautiche . . . » 10
specialità elettronica . . . . » 20

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici . . . . posti 54
specialità armamento . . . . » 2
specialità fotografi . . . . » 4
specialità elettricisti . . . . » 16
specialità automobilisti . . . . » 8
specialità elettronici . . . . » 142
specialità edili . . . . » 40
specialità assistenti di laboratorio . . . . » 2
specialità geofisici . . . . » 24

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabili moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicofisica e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura minima non inferiore a metri 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o

ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all'esercizio della professione;

4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

5) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità fotografi;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o del diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario, o nautico, o per geometri, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità geofisici;

6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettere *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità psicofisica, limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica nel ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico, nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato e nel Corpo sanitario aeronautico, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione - 00100 Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 2ª sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo d'ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderino essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un'Arma, un ruolo o una specialità cui non possano essere ammessi, dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, d'un ruolo, di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero a detto Corpo o Arma, ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri specialità elettronica;

b) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche e per meccanica di precisione, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità armamento;

d) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

e) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità elettricisti;

f) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o di diploma di geometra, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità edili;

g) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, specialità assistenti di laboratorio;

h) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità automobilisti;

i) i candidati in possesso di diploma di perito industriale in un indirizzo diverso da quelli indicati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità fotografi;

l) i candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati all'Arma aeronautica - ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo e viceversa, ovvero se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possano essere ammessi dato il loro titolo di studio;

m) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo o la sola specialità, ovvero indicato un ruolo od una specialità del predetto Corpo cui non possano essere ammessi, dato il loro titolo di studio, ovvero indicato un ruolo o una specialità di un'altra Arma o altro Corpo.

I candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, saranno assegnati d'ufficio, a giudizio insindacabile del Ministero, nella specialità del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo o specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

1) Per i corsi per laureati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con la assegnazione del seguente punteggio:

1) 10 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2) 15 punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) 8 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno 4 esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del 2° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri 8 punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 8 punti;

4) 8 punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del 1° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri 8 punti;

5) 5 punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

6) 5 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero difesa;

7) 2 punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami, saranno assegnati 2 punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

8) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, o ente di interesse nazionale;

diplomi di abilitazione professionale;

diplomi di procuratore legale;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e dagli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commisssioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 8) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) Per i corsi per diplomati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicati per quindici, se trattasi di titoli di studio conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure d'un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenza stabiliti dalle commissioni giudicatrici, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative.

Per i titoli di studio conseguiti prima delle citate disposizioni, la media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità psicofisica limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

con l'assegnazione di 10 punti per la 1ª categoria ottimo; 5 punti per la 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 15 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 10 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

2) 15 punti:

ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) 8 punti ai candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica - ruolo servizi che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, al termine del corso triennale, oppure del diploma di «Maestro dello sport» rilasciato dal CONI dopo un corso triennale;

4) da 0,1 a 8 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità, dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutisti;

diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

diplomi di laurea;

attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici, o enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale;

pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 4) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 8.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Le commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito, dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici e ruolo assistenti tecnici, per il Corpo di commissariato - ruolo commissariato e ruolo amministrazione e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

La commissione incaricata di formare la graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo servizi procederà alla formazione della graduatoria stessa, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità psicofisica che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 2 del precedente art. 6.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

Limitatamente al ruolo servizi dell'Arma aeronautica ultimati i predetti accertamenti, la commissione ministeriale procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sull'idoneità psicofisica conseguito dai medesimi, sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2 lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di 1ª sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi della Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª e 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestar servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente

art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1969
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 314

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda (in carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - I Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . appartenente al distretto militare di . . . abitante a (1) . . (provincia di . . . .) via . n. . numero codice postale . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo (o Arma) . . . . ruolo . specialità (2) .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . . nell'anno (5) . .,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) .,

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . . ;
2) . . . . ,
3) . . . . ,
ecc. . . . .

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9): . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dello aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui allo art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare la Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza della data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di corpo.

N o t a

In base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 5 (cinque), non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati, dopo la nomina ad ufficiale, ed agli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto dal Ministero della difesa.

Si invitano i candidati a leggere attentamente prima di compilare la domanda di ammissione al concorso tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

Avvertenze

I candidati in possesso di maturità classica, scientifica, o artistica possono partecipare al concorso nel ruolo servizi della Arma aeronautica oppure nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico.

Si fa però presente agli interessati, che nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, qualunque siano gli eventuali studi universitari compiuti, essi possono essere ammessi solo nella specialità geofisici del predetto Corpo e ruolo.

Si rammenta inoltre che in tale specialità, oltre al numero limitato di posti, hanno la precedenza assoluta i candidati in possesso di uno dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Si precisa ancora che i vincitori del concorso diplomati saranno inviati al relativo corso A.U.C. presumibilmente in due scaglioni (1° scaglione: marzo 1970 - GArat e CCra - aprile 1970 - AArs; 2° scaglione: agosto 1970 - AArs - settembre 1970 - GArat e CCra). I vincitori del concorso laureati saranno inviati al relativo corso A.U.C. presumibilmente in unico scaglione (marzo 1970).

Si precisa infine che per il prossimo anno 1970 è prevista l'emanazione di un solo concorso A.U.C. diplomati (entro agosto 1970) e di due concorsi A.U.C. laureati (entro aprile e agosto 1970).

(8588)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove obbligatorie del concorso pubblico a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova.

Le prove obbligatorie del pubblico concorso a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 Bilancio trasporti, foglio n. 80, si svolgeranno dal 15 al 21 ottobre 1969, in Roma, via Giolitti, 34, 1° piano, sala conferenze stazione Termini con inizio dalle ore 7,15.

(9110)

Diario delle prove obbligatorie del concorso pubblico a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con utilizzazione in mansioni di dattilografo.

Le prove obbligatorie del pubblico concorso a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 76, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 Bilancio trasporti, foglio n. 78, si svolgeranno dai 23 al 31 ottobre 1969 e dal 10 al 28 novembre 1969, esclusi i giorni festivi, in Roma, via Giolitti, 34, 1° piano, sala conferenze stazione Termini con inizio dalle ore 7.

(9111)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1470 in data 20 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1966;

Visti i propri successivi decreti n. 4247 e 4248 in data 19 dicembre 1967, con i quali venivano stralciate dal bando di concorso di cui al citato decreto n. 1470 del 20 aprile 1967, rispettivamente le condotte ostetriche dei comuni di Moncrivello e di Bianzè;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'ordine dei medici della provincia;

Visto il proprio decreto n. 3555 in data 19 settembre 1969, con il quale la sig.ra Maddalena Garavaglia, ostetrica condotta del comune di Borgo Vercelli, è stata nominata componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Silvestri dott. Emilio, vice prefetto della prefettura di Vercelli;

Componenti:

Cianciabella dott. Adolfo, funzionario della prefettura di Vercelli;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Novara;

Andreoli prof. Cesare, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Vercelli;

Siliquini prof. Pier Nicola, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Biella;

Garavaglia Maddalena, ostetrica condotta del comune di Borgo Vercelli.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Vercelli, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 19 settembre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(9015)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1430 in data 25 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento della condotta ostetrica vacante in provincia di Vercelli al 30 novembre 1967;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'ordine dei medici della provincia;

Visto il proprio decreto n. 3557 in data 20 settembre 1969, con il quale la sig.ra Maddalena Garavaglia, ostetrica condotta del comune di Borgo Vercelli, è stata nominata componente della commissione giudicatrice del concorso in questione ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Silvestri dott Emilio, vice prefetto della prefettura di Vercelli.

Componenti:

Cianciabella dott. Adolfo, funzionario della prefettura di Vercelli;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Novara;

Andreoli prof. Cesare, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Vercelli;

Siliquini prof. Pier Nicola, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Biella;

Garavaglia Maddalena, ostetrica condotta del comune di Borgo Vercelli.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Vercelli, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e del comune interessato.

Vercelli, addì 20 settembre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(9016)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.